



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 9 febbraio 2006

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO  
*Redazione* del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00  
*Consiglio Regionale* via Alfieri 15 Torino presso:  
Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286




Foto Olycom

La Bandiera Olimpica

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

*Supplemento*

*Raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali*

*Anno 2005*

*Il presente volume è un riepilogo, con valore puramente ricognitivo, delle leggi e regolamenti regionali dell'anno 2005 pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (ndr)*

## INDICE CRONOLOGICO

### LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 4 gennaio 2005, n. 1.**

Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard. pag. 6

**Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2.**

Legge finanziaria per l'anno 2005. pag. 8

**Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 - 2007 pag. 12

**Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4.**

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005. pag. 17

**Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5.**

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei. pag. 28

**Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6**

Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 pag. 41

**Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7.**

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. pag. 45

**Legge regionale 4 luglio 2005, n. 8**

Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo. pag. 61

**Legge regionale 4 luglio 2005, n. 9.**

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20). pag. 63

**Legge regionale 6 luglio 2005, n. 10.**

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). pag. 64

**Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.**

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. pag. 66

**Legge regionale 25 luglio 2005, n. 12.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004. pag. 77

**Legge regionale 1 agosto 2005, n. 13.**

Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione. pag. 80

**Legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14.**

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006. pag. 117

**Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15.**

Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi. pag. 127

**Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006. pag. 130

**Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17.**

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte. pag. 132

### REGOLAMENTI REGIONALI

**D.P.G.R. 31 gennaio 2005, n. 1/R**

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)". pag. 136

**D.P.G.R. 14 febbraio 2005, n. 2/R**

Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753". pag. 137

**D.P.G.R. 23 maggio 2005, n. 3/R**

Regolamento regionale recante: "Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R". pag. 142

**D.P.G.R. 20 giugno 2005, n. 4/R**

Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68. pag. 143

**D.P.G.R. 7 settembre 2005, n. 5/R**

Regolamento regionale recante: "Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R." pag. 149

**D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R**

Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)" pag. 150

**D.P.G.R. 17 ottobre 2005, n. 7/R**

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R pag. 153

**D.P.G.R. 28 dicembre 2005, n. 8/R**

Regolamento regionale recante: "Nuova proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R" pag. 156

**Avviso di rettifica****Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.**

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. pag. 157

**Avviso di rettifica****Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.**

Regolamento regionale della scuola di protezione civile. pag. 158

## INDICE SISTEMATICO

### ACQUE PUBBLICHE

**D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R**

Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)" pag. 150

### BILANCIO

**Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2.**

Legge finanziaria per l'anno 2005. pag. 8

**Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 - 2007. pag. 12

**Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4.**

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005. pag. 17

**Legge regionale 25 luglio 2005, n. 12.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004. pag. 77

**Legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14.**

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006. pag. 117

**Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006. pag. 130

**Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17.**

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte. pag. 132

## COMMERCIO

### **Legge regionale 6 luglio 2005, n. 10.**

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). pag. 64

## COMUNICAZIONE

### **Legge regionale 4 luglio 2005, n. 8.**

Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo. pag. 61

### **Legge regionale 4 luglio 2005, n. 9.**

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20). pag. 63

## CULTURA

### **D.P.G.R. 20 giugno 2005, n. 4/R**

Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68. pag. 143

## DIRITTO ALLO STUDIO

### **D.P.G.R. 17 ottobre 2005, n. 7/R**

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R pag. 153

## INDUSTRIA

### **Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15.**

Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi. pag. 127

## NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

### **D.P.G.R. 31 gennaio 2005, n. 1/R**

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)". pag. 136

### **D.P.G.R. 23 maggio 2005, n. 3/R**

Regolamento regionale recante: "Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R". pag. 142

### **D.P.G.R. 7 settembre 2005, n. 5/R**

Regolamento regionale recante: "Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R." pag. 149

## PARCHI E RISERVE NATURALI

### **Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5.**

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei. pag. 28

### **Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6.**

Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3. pag. 41

## PROTEZIONE CIVILE

### **Avviso di rettifica**

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.**

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. pag. 157

### **Avviso di rettifica**

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.**

Regolamento regionale della scuola di protezione civile. pag. 158

## SANITA'

### **Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.**

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. pag. 66

### **D.P.G.R. 28 dicembre 2005, n. 8/R**

Regolamento regionale recante: "Nuova proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R" pag. 156

## SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

### **Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7.**

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. pag. 45



**Legge regionale 1 agosto 2005, n. 13.**

Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione. pag. 80

## **TRASPORTI**

**D.P.G.R. 14 febbraio 2005, n. 2/R**

Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753". pag. 137

## **TURISMO**

**Legge regionale 4 gennaio 2005, n. 1.**

Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard. pag. 6

---

---

## LEGGI REGIONALI

---

Legge regionale 4 gennaio 2005, n. 1.

**Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci")*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 50/1992 e' sostituito dal seguente:

"1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 50/1992 e' inserito il seguente:

"1 bis. I maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Maestri di sci alpino;
- b) Maestri di sci di fondo;
- c) Maestri di snowboard."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 50/1992 e' inserito il seguente:

"2 bis. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 3. L'iscrizione all'Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 50/1992 e' inserito il seguente:

"5 bis. Il collegio regionale Maestri di sci ha facoltà di abilitare all'insegnamento della disciplina dello snowboard, di cui all'articolo 2, comma 1 bis, i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2004, all'Albo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2005

p. Enzo Ghigo  
Il Vice Presidente  
William Casoni

### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 590

- Presentata dai Consiglieri Pierluigi Marengo, Valerio Cattaneo, Antonello Angeleri, Rosa Anna Costa, Ennio Lucio Galasso in data 10 novembre 2003.

- Assegnata alla III commissione in sede referente in data 26 novembre 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo richiamato in Aula ai sensi dell'articolo 34, comma 4 del Regolamento dal Consigliere Pierluigi Marengo il 24 novembre 2004.

- Approvata in aula il 21 dicembre 2004, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 3 non votanti.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2, della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Figura professionale)

1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

1 bis. I maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Maestri di sci alpino;
- b) Maestri di sci di fondo;
- c) Maestri di snowboard.”.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove e' prevista l'attività di maestri di sci.

2 bis. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 3. L'iscrizione all'Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche.”.

- Il testo dell'articolo 19, della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 19. (Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nell'Albo professionale regionale del Piemonte, tutti i maestri di sci già iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, ai sensi della legge regionale n. 41/1979, art. 5.

2. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi Albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte, possono richiedere l'iscrizione all'Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte attestando il possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'art. 4, lett. a), b), c), d) ed e), del titolo di idoneità tecnico professionale, costituito dalla partecipazione ai corsi di formazione e dal superamento degli esami previsti dalle leggi regionali o provinciali oppure dal superamento dell'esame di cui al R.D. n. 635/1940, artt. 236, 237 e 238.

3. In fase di prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come “Scuole di sci” le scuole già iscritte nell'elenco regionale delle scuole di sci ai sensi della legge regionale n. 41/1979, art. 13.

4. Fino a quando non sia costituito il Collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale sono presentati alla Giunta Regionale che decide in proposito.

5. In fase di prima iscrizione all'Albo, l'obbligo di frequenza ogni tre anni di un corso di aggiornamento professionale decorre dalla data dell'ultimo corso frequentato, fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 3 e fatta salva la facoltà di frequentare il primo corso di aggiornamento successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5 bis. Il collegio regionale Maestri di sci ha facoltà di abilitare all'insegnamento delle discipline di cui all'articolo 2, comma 1 bis, dello snowboard i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31/12/2004, all'Albo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso.”.

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2005 (ndr)*

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2.

**Legge finanziaria per l'anno 2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Tetti di spesa)*

1. In applicazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la spesa complessiva della Regione Piemonte per l'anno 2005 non può essere superiore a euro 16.176.836.196,61 in termini di competenza ed a euro 20.139.806.937,81 in termini di cassa.

2. In applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno e in particolare dell'articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della l. 311/2004, il complesso delle spese regionali non può essere superiore, per la gestione di competenza, a euro 1.045.972.311,38 per le spese correnti ed a euro 1.040.409.477,32 per le spese di investimento.

**Art. 2.**

*(Finanziamento delle spese regionali)*

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), è escluso il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.

**Art. 3.**

*(Limitazione alle spese)<sup>(1)</sup>*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla l. 311/2004 ed in attesa della definizione dei criteri applicativi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sino al 31 maggio 2005, gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base (UPB) di spesa codificati "regionali", sono impegnabili nel limite massimo del 10 per cento.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamità naturali; spese per la tutela dell'incolumità pubblica; spese relative alla copertura di contratti già stipulati; spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006, nonché le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al 31 dicembre 2004.

**Art. 4.**

*(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

**Art. 5.**

*(Estinzione crediti tributari di importo minimo)*

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2002, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53.

**Art. 6.**

*(Norma transitoria)*

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n.

*1) Rubrica corretta con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale 24/2/2005 n. 8, Parte I (ndr)*



112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), non è possibile procedere all'assunzione di impegni, alla effettuazione di variazioni compensative ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

#### Art. 7.

#### *(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2005

Enzo Ghigo

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n° 688

Legge finanziaria per l'anno 2005.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2004.
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 21 dicembre 2004.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 25 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Rinviato in commissione ex art. 81 del Regolamento interno il 28 gennaio 2005.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 14 febbraio 2005, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli , 8 voti contrari.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005) è il seguente :

“ Art.1.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.”.

- Il testo dell'articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005) è il seguente :

“ Art.1.

23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

- a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
- c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
- d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
- e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.”.

## Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3, commi 16 ,17, 18 e 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” è il seguente :

“Art.3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici )

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti commitenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.".

#### **Nota all'articolo 4**

Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 "Legge finanziaria per l'anno 2003" è il seguente :

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti."

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis)".

Allegato A  
(articolo 4)

*Gli allegati contabili, relativi alla legge regionale sopra riportati sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 7 del 17 febbraio 2005 (ndr)*

*Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 7 del 17 febbraio 2005 (ndr)*

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005 - 2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza e in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2005.

Art. 2.

*(Stato di previsione della spesa)*

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 15.072.561.335,68 in termini di competenza ed in euro 17.444.500.777,28 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2005.

Art. 3.

*(Autorizzazione alla contrazione di mutui)*

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2005, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 862.953.505,85.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

Art. 4.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2005 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

*(Bilancio pluriennale)*

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 6.

*(Spese obbligatorie e d'ordine)*

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

2. Allo stesso elenco sono aggiunti i capitoli 11180 e 11190.

## Art. 7.

*(Garanzie prestate dalla Regione)*

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

## Art. 8.

*(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)*

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

## Art. 9.

*(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)*

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2005 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 160.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

## Art. 10.

*(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 235.957.948,02 in termini di competenza e di euro 203.374.034,73 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 27.828.072,08 in termini di competenza e di cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l'anno 2006, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 730.000.000,00 in termini di competenza.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007, per l'anno 2007, è iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.

5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

## Art. 11.

*(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004)*

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004, determinato in euro 353.736.910,52 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2005, è utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).



## Art. 12.

*(Variazioni compensative)*

1. Per l'anno finanziario 2005 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2005. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2005, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

## Art. 13.

*(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

## Art. 14.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2005

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 685

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005/2007.

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 dicembre 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 16 dicembre 2004.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Rinvio in Commissione ex art. 81 del Regolamento consiliare il 28 gennaio 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 31 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 14 febbraio 2005 con 29 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.”.

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche' le spese stanziare per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unita' previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.
4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.
5. Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di spesa.”.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo del comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.”.

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita' previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo' delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.”.

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita' previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta puo' effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la Giunta puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio e' disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e' comunicato al Consiglio."

#### **Nota all'articolo 12**

- Per il testo dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota all'articolo 10.

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis)."

Allegato A (articolo 1, 2, 4)

Allegato B (articolo 5)

*Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 marzo 2005 (ndr).*

*Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 7 del 17 febbraio 2005 (ndr)*

Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4.

**Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Capo I.**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE**

**Art. 1.**

*(Trattamento economico accessorio del personale)*

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

**Art. 2.**

*(Retribuzione prestazioni straordinarie)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dagli eventi calamitosi naturali per cui è dichiarato lo stato di emergenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

**Art. 3.**

*(Proroga contratti)*

1. Sono prorogati di due anni i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell'Ordinanza del Ministero degli Interni n. 3110 del 1° marzo 2001 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile).

**Art. 4.**

*(Dotazione organica CORECOM)*

1. Per le esigenze del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è incrementata di due unità di categoria D, una unità di categoria C, una unità di categoria B.

**Art. 5.**

*(Modifica alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12)*

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:

"Analogamente nota riepilogativa dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura."

Capo II.  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE  
DEL LAVORO

Art. 6.

*(Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è sostituito dal seguente:

“3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre centottanta giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.”.

2. Il comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 28/1993, è sostituito dal seguente:

“9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2005 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007.”.

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)*

1. La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino all'entità massima del settanta per cento delle somme stanziare nell'UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1° gennaio 2005, a favore degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.

2. La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all'INPS ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l'impiego del Fondo occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.

3. Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell'anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.

4. I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti, alla scadenza dei progetti medesimi, in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della legge stessa.

5. Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2005.

Art. 8.

*(Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), come modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), è sostituita dalla seguente:



“d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4 della l.r. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione.”.

### Capo III.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO

### Art. 9.

*(Integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)*

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono aggiunti i seguenti:

“2.bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all’obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell’esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all’entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall’articolo 22 del d.lgs. 114/1998.

2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.”.

### Capo IV.

## INTERVENTI PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2006

### Art. 10.

*(Villaggio olimpico di Sestriere)*

1. La Regione partecipa, alle condizioni di cui al comma 2, alla ricapitalizzazione della società “Villaggio Olimpico S.r.l.” per consentire il tempestivo completamento delle opere finalizzate alla realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere ed in sintonia con quanto già previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere).

2. La Regione può sottoscrivere quote, per un importo non superiore a 1.600.000,00 euro.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale di Finpiemonte S.p.A. che agisce come mandatario senza rappresentanza ai sensi dell’articolo 1705 del codice civile. L’oggetto del mandato ricomprende la ricerca di nuovi partner cui alienare le quote acquisite ai sensi della presente legge. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedano l’attivazione di verifiche periodiche sull’ottemperanza dell’operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.

4. Per la sottoscrizione delle quote della società “Villaggio Olimpico S.r.l.” è autorizzata per l’anno finanziario 2005 la spesa, iscritta nell’UPB 08042 (Programmazione e statistica, Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d’investimento), nella misura massima di 1.600.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.

5. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quote della società “Villaggio Olimpico S.r.l.” si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo II- Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005.

### Capo V.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

### Art. 11.

*(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005-2007 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)*

1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento regionale della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati nell’anno 2004 ai sensi dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

- legge finanziaria 2003), dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive) e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti sulla UPB 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo II - spese di investimento) nella misura di 2.699.000,00 euro per l'anno 2005.

Art. 12.

*(Anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004)*

1. Per far fronte alle gravi difficoltà economiche causate alle aziende agricole piemontesi a seguito della eccezionale siccità 2003 e delle grandinate 2004, riconosciute con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è autorizzata una anticipazione regionale nel limite di 12.000.000,00 euro, secondo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5, della l.r. 7/2001.

2. Tale anticipazione è utilizzata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla l. 185/1992 come sostituita dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) ed è reintegrata con le assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla medesima legge.

Capo VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 13.

*(Biogest)*

1. Al fine di consentire la chiusura dei rapporti instaurati nell'ambito delle attività di ricerca nel campo degli xenotrapianti è autorizzata la corresponsione di un contributo sino a 600.000,00 euro al consorzio Biogest.

2. Alla copertura si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte all'UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.

Art. 14.

*(Formont)*

1. Al fine di favorire il superamento di temporanee esigenze di cassa, la Regione può concedere garanzia fideiussoria al "Consorzio per la formazione professionale delle attività di Montagna" (FORMONT) nei limiti di 1.250.000,00 euro.

Art. 15.

*(Edilizia residenziale pubblica)*

1. Le risorse di 26.928.992,40 euro, corrispondenti a 1.795.266,16 euro per quindici anni, assegnate alla Regione Piemonte in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi di locazione) per interventi di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nel piano operativo regionale, sono utilizzate quale contributo nel pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori, individuati nella determinazione della Direzione Edilizia n. 191 del 26 ottobre 2004, per la realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.

## Art. 16.

*(Iniziativa di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione)*

1. Per l'attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari prestata dalle Aziende Sanitarie della Regione nell'ambito di iniziative di emergenza e solidarietà internazionale in caso di eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione previsti dall'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sono stanziati 2.000.000,00 euro per l'anno 2005 nell'UPB 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte riducendo di pari importo lo stanziamento dell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione risorse finanziarie - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.

## Art. 17.

*(Fiat 500 auto storica della Regione Piemonte)*

1. L'autovettura Fiat 500, nei suoi vari modelli, è dichiarata "auto storica della Regione Piemonte", con riferimento alla sua tradizione industriale ed al ruolo sociale che ha assunto nella società del Paese e della Regione.

2. Le autovetture Fiat 500 definite di interesse storico ai sensi del comma 1, immatricolate nei registri automobilistici della regione Piemonte, la cui data di fabbricazione sia anteriore al 31 dicembre 1975, sono esentate dal pagamento della tassa di proprietà a partire dal 1° gennaio 2006. Il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni hanno validità di dodici mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 18.

*(Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco)*

1. E' istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco, residenti nei comuni del Piemonte, che siano deceduti per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.

2. Le modalità di gestione del Fondo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.

## Art. 19

*(Modifica della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunto il seguente comma:

"4. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del dieci per cento dell'importo dei lavori delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati."

## Art. 20

*(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Controllo atti)

1. La struttura regionale competente per materia esercita il controllo preventivo di legittimità:

a) sugli atti adottati dai consigli direttivi degli enti di gestione;

b) sulle deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva degli enti su richiesta della stessa giunta.

2. Sono altresì soggette a controllo di legittimità le deliberazioni adottate dalla giunta esecutiva dell'ente di gestione quando un quarto dei consiglieri dell'ente ne faccia richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'adozione denunciando i vizi di legittimità riscontrati.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono trasmesse alla competente struttura regionale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'adozione e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla trasmissione non sono annullate con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione dei bilanci e del conto consuntivo. Qualora la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità prima della scadenza del termine per il controllo, le deliberazioni diventano immediatamente esecutive.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni soggette a controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

5. Nei casi di cui al comma 2, la richiesta di controllo sospende l'esecutività degli atti trasmessi fino all'avvenuto esito del controllo che si esercita nei modi descritti al comma 3.

6. Gli atti adottati dagli enti di gestione delle Aree protette regionali sono sottoposti al controllo sulla corretta gestione delle risorse assegnate e sulla funzionalità che si esercita attraverso il coordinamento da parte della Giunta regionale delle iniziative e delle attività gestionali poste in essere.

7. Ai fini del controllo di cui al comma 6 gli enti di gestione inviano, entro il termine di trenta giorni, gli atti adottati alla struttura regionale competente in materia, ad esclusione di quelli già trasmessi per il controllo di legittimità.

8. La Giunta regionale, previa diffida della competente struttura regionale, può annullare gli atti contrastanti con le direttive regionali adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.

9. Le modalità di controllo di legittimità sugli atti degli enti di gestione delle aree protette di interesse o di rilievo provinciale nonché sulla corretta gestione delle risorse assegnate sono demandate alle singole province interessate.

10. Il controllo di cui ai precedenti commi è attivato a far data dalla prima seduta del Consiglio regionale di cui all'articolo 13 dello Statuto, successiva all'entrata in vigore della presente legge."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2005

Enzo Ghigo

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 703.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005.

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 gennaio 2005.
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 21 gennaio 2005.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 gennaio 2005 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 16 febbraio 2005, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 13 voti contrari.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 4.

1. Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.

2. A tal fine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3.

3. In particolare sono a carico di detto fondo:

- le spese per l'acquisto di libri e riviste;
- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;

- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario). Analoga nota riepilogativa dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica a far tempo dal 1° gennaio 1981.

6. Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.

6 bis. Il saldo derivante a fine legislatura dalle operazioni di chiusura contabile della gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento dei soli gruppi consiliari ricostituiti integra la dotazione finanziaria iniziale per il medesimo gruppo nella nuova legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definite le modalità ed i tempi per gli adempimenti previsti."

#### Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 6. (Modalità per la presentazione e l'esame delle domande)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una deliberazione volta a stabilire:

- a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo;
- b) le eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande.

2. Le imprese individuali, le società di persone o di capitali di cui all'articolo 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.

3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2."

4. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la descrizione dell'impresa e del suo prodotto/servizio;
- b) la dimensione ed i caratteri della parte di mercato a cui si rivolge;
- c) il piano operativo finanziario e produttivo;
- d) le azioni commerciali che si intendono realizzare;
- e) le risorse professionali impegnate.

5. La Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1.

6. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7, delibera l'ammissione delle imprese ai contributi ed ai finanziamenti tenendo altresì conto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.

8. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico."

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 7. (Comitato tecnico)

1. E' istituito il Comitato tecnico.

2. Il Comitato tecnico e' costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine e dura in carica trentasei mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.

3. Il Comitato tecnico e' composto da:

- a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di lavoro;
- b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;
- c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.

4. Le sedute del Comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.



5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).
6. Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato tecnico sulla base dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresì, ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della Legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2005 con le risorse dell'Unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007."

#### Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) è il seguente :

"Art. 2. (Soggetti e natura degli interventi)

1. I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunità Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorità ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.
2. Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilità, non sostitutivi di attività già altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici.
3. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4."

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) è il seguente:

"Art. 4. (Delibera quadro e contributi regionali)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 da parte degli enti ivi indicati, la Regione assegna annualmente alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un congruo finanziamento.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di assegnazione dei fondi alle province stabilisce anche:
  - a) l'entità dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;
  - b) la quota dell'indennità giornaliera, fino ad un massimo del 50 per cento della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia. La rimanente quota del 50 per cento è coperta con fondi dei bilanci degli enti utilizzatori e delle province;
  - c) i criteri e le priorità nell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi;
  - d) l'individuazione di particolari categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri."

#### Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 6. (Contenuto del progetto)

1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1° del precedente articolo 5 deve contenere:
  - a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;
  - b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;
  - c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;

- d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all' articolo 4 della l.r. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;
  - e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
  - e-1) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;
  - f) gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
  - g) le fonti di finanziamento previste;
  - g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).
2. Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'Ente proponente dovrà dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.
3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto può essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo articolo 10."
- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55. (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) si rinvia alle note all'articolo 7.

#### Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28. (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 8. (Principi in tema di orari di vendita)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 11 del d.lgs. 114/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990.

2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:

a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dell'articolo 36, comma 3, della l. 142/90;

b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività;

c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, così come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati;

d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:

1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre;

2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno;

3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;

4) l'uniformità del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi;

5) la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

2 bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all'obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all'entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall' articolo 22 del d.lgs. 114/1998.

2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni."

#### **Note all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è il seguente :

"Art. 55. (Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive. Pronti interventi)

La Giunta regionale può disporre l'anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge 25 maggio 1979, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni:

1) contributo in capitale di cui all'art. 5, secondo comma, l'anticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non può superare l'importo previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) agevolazioni sui prestiti di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, e 7; a tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

3) contributi in capitale previsti dall'art. 4;

4) contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, lett. a) e lett. b).

L'Amministrazione regionale può disporre pronti interventi o ripristini urgenti per assicurare l'efficienza dei servizi di interesse agricolo o per fronteggiare imminenti pericoli di nuovi danni alle infrastrutture di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Inoltre la Giunta Regionale in situazioni di gravi difficoltà o di pericolo, a causa di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali, riconosciute dalla Giunta Regionale stessa, può effettuare pronti interventi con spese anche a totale carico della Regione in favore delle persone, del bestiame, delle opere e cose coinvolte.

I pronti interventi di cui ai precedenti commi sono effettuati anche senza procedere alla delimitazione delle zone di cui al precedente articolo 54."

- Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è il seguente:

"Art. 53. (Altri fondi statali)

1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 52, nonché sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in Unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.

2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento.

3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità simili. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l'assegnazione.

5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

6. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 31, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale."

#### **Note all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) è il seguente :

"Art. 9. (Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale)

1. Nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamita' naturali che colpiscono altri paesi europei ed extraeuropei, la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni stesse nonche' per ristabilirne dignitose condizioni di vita.

2. L'intervento regionale consiste in:

- a) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio;
- b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessita', di attrezzature e di generi di conforto;
- c) assistenza sanitaria e ospedaliera alle persone che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate nella nostra Regione, e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;
- d) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e l'eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, enti pubblici e privati;
- e) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonche' azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'amministrazione statale e degli organismi internazionali;
- f) sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- g) sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati piemontesi che operano per le finalita' di cui al comma 1.

3. La Regione interviene altresì per alleviare le sofferenze di popolazioni di paesi europei ed extraeuropei in cui sia compromessa la sicurezza alimentare.

4. L'intervento regionale di cui al comma 3 e' attuato, di norma, con la collaborazione di Comuni, Province e comunita' locali nonche' con l'utilizzo di risorse e di fondi messi a disposizione da parte dei medesimi."

#### **Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs. 112/1998, trasferendole annualmente all'Agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva la Giunta Regionale, viste le previsioni annuali dell'Agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

4. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del dieci per cento dell'importo dei lavori delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati."

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2005 (ndr)*

Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5.

**Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Istituzione)*

1. È istituita la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).

2. La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è classificata di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in materia di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

**Art. 2.**

*(Confini)*

1. I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, incidenti sul territorio del Comune di Biella e di proprietà dell'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25.000.

2. Il territorio della Riserva naturale speciale è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa.

**Art. 3.**

*(Finalità)*

1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale sono individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990 e negli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, in attuazione della quale il Sacro Monte di Oropa è iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, nell'ambito del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, con decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO riunitosi a Parigi il 3 luglio 2003.

2. Il Comune di Biella e l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa operano per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e del suo contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future.

3. L'istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ha, in particolare, le seguenti finalità:

- a) mantenere e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto;
- b) garantire i necessari interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico e architettonico;
- c) garantire il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dell'area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei ad essa connessi;
- d) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole:
  - 1) che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale;
  - 2) che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
  - 3) che meglio si integrano e partecipano al processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica e alla definizione e al mantenimento di corridoi ecologici;
  - 4) che contribuiscono allo sviluppo dell'eco-turismo;
- e) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e



della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche inerenti l'area protetta;

g) assicurare la fruizione sociale dell'area della Riserva naturale speciale a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici;

h) sostenere iniziative di documentazione, promozione e fruizione turistica.

#### Art. 4.

##### *(Gestione)*

1. Il Comune di Biella esercita le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Il Comune di Biella:

a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;

b) adotta il piano d'area;

c) attua, per quanto di competenza, il piano unitario di gestione;

d) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

3. Il Comune di Biella e l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

4. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività, il Comune di Biella costituisce un comitato di coordinamento e di gestione in cui sono rappresentati il Comune stesso, l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Soprintendenza regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, l'Agenzia turistica locale biellese, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste.

#### Art. 5.

##### *(Piano unitario di gestione)*

1. Il piano unitario di gestione è lo strumento previsto dall'UNESCO e predisposto per la candidatura del sito Sacri monti del Piemonte e della Lombardia. Il piano definisce le modalità di una gestione organica ed unitaria del sito che garantisca il raggiungimento coerente degli obiettivi di tutela, di conservazione, di valorizzazione e di promozione socio-economica.

2. Il piano unitario di gestione definisce, in particolare, le azioni prioritarie, le strategie e gli strumenti operativi; la programmazione, la pianificazione, il coordinamento e il controllo delle azioni poste in essere; le attività di monitoraggio e le competenze.

3. Il piano unitario di gestione è sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche interessate, dalle istituzioni religiose e dalle soprintendenze competenti per territorio.

4. Il piano unitario di gestione è predisposto e aggiornato dal gruppo operativo di lavoro permanente costituito dai rappresentanti delle istituzioni che lo hanno sottoscritto.

#### Art. 6.

##### *(Norme di salvaguardia)*

1. Nel territorio dell'area protetta trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:

a) aprire e coltivare nuove cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dal soggetto gestore oppure previste dal piano d'area;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.

4. Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a), del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997 si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del regolamento medesimo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 12/1990.

#### Art. 7.

##### *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale è affidata:

- a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Biella;
- c) al Corpo forestale dello Stato;
- d) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con il Comune di Biella;
- e) agli agenti di vigilanza di altre aree protette, previa convenzione con il Comune di Biella.

#### Art. 8.

##### *(Piano d'area)*

1. La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è soggetta a piano d'area ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.

2. Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs 42/2004 e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).

3. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra il Comune di Biella, l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte.

4. Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, dal Comune di Biella, che lo trasmette alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

5. Il Comune di Biella esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo.

6. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.

#### Art. 9.

##### *(Sanzioni)*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e di cui all'articolo 11, comma 1, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 11, comma 2, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

4. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Biella, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.

6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (in materia di sanzioni amministrative inerenti le aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.

#### Art. 10.

*(Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea), è inserito il seguente:

“Art. 14 bis. (Istituzione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)

1. È istituito presso il Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.

2. Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea che, per garantirne il funzionamento si avvale del personale dell'ente stesso.

4. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito sacri monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

5. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato Scientifico composto da quattro membri esperti di cui due designati dalla Regione, uno dall'Università di Torino, uno d'intesa tra gli enti di gestione dei sacri monti del Piemonte istituiti come aree protette e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato è nominato dall'Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro monte di Crea che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione Piemonte. Ai membri del Comitato scientifico spetta per ogni riunione, fatte salve le eventuali indennità di rimborso spese previste dalle vigenti leggi in materia, un gettone dello stesso importo di quello assegnato ai componenti il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette.

6. Agli oneri per la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei si provvede mediante le risorse stanziare sul bilancio dell'Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea.”.

#### Art. 11.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Fino alla approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall'articolo 16 della legge

regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Biella. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

2. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

Art. 12.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, stimati complessivamente in 400.000,00 euro per gli anni 2005 e 2006, si provvede, nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I - Spese correnti) per 100.000,00 euro, nell'ambito della UPB 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II - Spese di investimento) per 300.000,00 euro, mediante la riduzione della dotazione finanziaria delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005-2007.

2. Agli oneri per la costituzione e la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2005 e 100.000,00 per l'anno 2006, si provvede, nell'ambito della UPB 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I - Spese correnti), mediante la riduzione di pari importo della dotazione finanziaria della UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.

3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area e nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio del Comune di Biella.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2005

Enzo Ghigo

Allegato A.  
Cartografia (articolo 2)




## SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

### RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA

CONFINI

SCALA 1:25.000



#### PROVINCIA DI BIELLA

- A Comune di Andorno Micca
- B Comune di Campiglia Cervo
- C Comune di S. Paolo Cervo
- D Comune di Quittengo
- E Comune di Pollone

#### F Comune di BIELLA

- G Comune di Sagliano M. ca.
- H Comune di Graglia
- I Comune di Sordevolo
- L Comune di Occhieppo Superiore
- M Comune di Pollone
- N Comune di Pralungo



Scala 1:25000

100 0 250 500 750 1000 m

Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2004





## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 629.

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei presso il Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea.

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 marzo 2004.

Assegnato alla V commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva.

il 30 marzo 2004.

- Sul testo sono state svolte consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 novembre 2004 con relazione di Marco Botta, Patrizia D'Onofrio.

- Approvato in Aula il 16 febbraio 2005, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli e 2 non votanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, reca: "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)".

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo è disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica."

- Il testo dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente: "3. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi."

**Note all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

"Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali."

- Il testo dell'articolo 4 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16.11.1972, ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, è il seguente:

"Articolo 4

Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale



scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia in caso di necessità, con l'aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali può beneficiare."

- Il testo dell'articolo 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, ratificata e resa esecutiva dalla l. 184/1977, è il seguente:

**"Articolo 5**

Al fine di assicurare una tutela e una conservazione più efficaci e una valorizzazione più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile:

- a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
- b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o più servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono;
- c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio culturale e naturale;
- d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione il restauro di questo patrimonio; e
- e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo."

- Il testo dell'articolo 6 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, ratificata e resa esecutiva dalla l. 184/1977, è il seguente:

**"Articolo 6**

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunità internazionale.

2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, se lo richiedono gli Stati sul cui territorio si trova.

3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2, situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione."

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 reca: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."

**Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 12/1990, è il seguente:

**"Art. 24. (Piani di assestamento forestale)**

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall'istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

4. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale approvati, nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

5. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma 1 dell'articolo 20.

6. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di assestamento forestale, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento."

- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del D.P.R. 357/1997 è il seguente:

**"8. Tutela delle specie faunistiche.**

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo."

- La legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 reca: "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate."

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 28 (Utilizzo e fruizione)

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonché a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.

4. Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo."

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), è il seguente:

"Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo. [2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale."

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di parco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città Metropolitane, Comuni Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è, comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento."

- Il testo dell'articolo 143 Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è il seguente:

"Articolo 143 (Piano paesaggistico)

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;

d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

5. Il piano può altresì individuare:



a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.

7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l'elaborazione d'intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8."

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici), è il seguente:

"Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e' promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonché ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;

e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;

f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge."

#### Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 94, comma 3, lettera a), della l.r. 44/2000, è il seguente:

"Art. 94 (Funzioni delle Province)

3. Sono, inoltre, delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai singoli provvedimenti istitutivi delle Aree protette e fino alla data di approvazione del piano d'area;"

- Il capo I (relativo a "Le sanzioni amministrative"), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), comprende gli articoli dall'1 al 43. "

- La legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, reca: "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate".

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. (Tutela ed uso del suolo), è il seguente:

"Art. 13.(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;"

- Il testo dell'articolo 12 della 57/1979, è il seguente:

"Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

[1] Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43,

i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

[3] È sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico."

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2005 (ndr)*

Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6.

**Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica alla cartografia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3)*

1. La cartografia relativa al nucleo della Baraggia di Candelo o Baraggione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28, è sostituita con la cartografia in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2005

Enzo Ghigo

Allegato A.  
Cartografia




## SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

# RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE BARAGGE BARAGGIA DI CANDELO (o BARAGGIONE) BARAGGIA DI VERRONE

CONFINI

SCALA 1:25.000



### PROVINCIA DI BIELLA

- A Comune di BIELLA
- B Comune di Vigliano B.se
- C Comune di Valdengo
- D Comune di Cerreto Castello

### E Comune di Cossato

- F Comune di Lessona
- G Comune di Gaglianico

### H Comune di Candelo

### I Comune di Mottalciata

- L Comune di Castelletto Cervo
- M Comune di Sandigliano

### N Comune di Verrone

### O Comune di Benna

### P Comune di Massazza

- Q Comune di Giffenga
- R Comune di Cerrione

### S Comune di Salussola

### T Comune di Villanova B.se

### PROVINCIA DI VERCELLI

- U Comune di Buronzo



Scala 1:25000

100 0 250 500 750 1000 m

Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2004







## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 643.

Modifica dei confini della Riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3.

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 maggio 2004.
- Assegnato alla V commissione in sede referente il 10 giugno 2004.
- Sul testo sono state svolte consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 5 novembre 2004 con relazione di Rosa Anna Costa.
- Approvato in Aula il 16 febbraio 2005 con 35 voti favorevoli e 3 non votanti.

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 marzo 2005 (ndr)*

Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7.

**Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**CAPO I.**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1.**

*(Finalità ed ambito di applicazione della legge)*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento e trasparenza e dal rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione Piemonte agisce utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato.

3. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e l'accesso ai relativi documenti stabilendo i principi generali per la semplificazione dei procedimenti dell'amministrazione regionale.

4. Per conseguire maggiore efficienza la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati.

**Art. 2.**

*(Attività di informazione e comunicazione)*

1. Al fine di assicurare ai cittadini, alle imprese ed agli enti, la conoscenza per la partecipazione alle politiche e ai programmi d'intervento, la Regione promuove e realizza idonee attività di comunicazione e informazione.

**Art. 3.**

*(Obbligo di adozione del provvedimento espresso)*

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 8.

3. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti dall'articolo 6 per l'indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. L'omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

**Art. 4.**

*(Obbligo di motivazione)*

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b).

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione regionale richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima è indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### Art. 5.

##### *(Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni)*

1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati, anche ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

2. I criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti della stessa natura, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

3. I criteri determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e portati a conoscenza dei cittadini attraverso le attività di informazione e comunicazione di cui all'articolo 2.

4. L'osservanza dei criteri di cui al comma 3 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

#### CAPO II.

#### TERMINI

#### Art. 6.

##### *(Termini)*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.

2. I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire:

- a) la più sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della complessità dello stesso;
- b) il non aggravio delle procedure e degli adempimenti istruttori con particolare riguardo ai destinatari dell'atto finale;
- c) il rispetto degli interessi coinvolti.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, assumono ogni iniziativa idonea a ridurre i termini massimi di conclusione dei procedimenti stabiliti ai sensi del comma 1.

4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, qualora non sia stato espressamente stabilito da legge, regolamento o specifico bando o non sia stato individuato ai sensi del comma 1, è di novanta giorni.

5. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ovvero dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda medesima; se l'iniziativa che apre il procedimento è d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso o, nel caso in cui sussista l'obbligo di provvedere, dalla data del verificarsi del fatto da cui sorge tale obbligo, o dal momento preciso eventualmente stabilito dalla legge.

6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, promuovono intese o altre forme di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti regionali per l'individuazione concordata dei termini di rispettiva competenza, al fine di ridurre i tempi complessivi di conclusione dei procedimenti.

#### Art. 7.

##### *(Sospensione dei termini)*

1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini stabiliti per i soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3 e per i soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 16, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni e per la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;

b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 26 qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui all'articolo 26, comma 6;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 4, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui all'articolo 26, comma 6;

d) in pendenza dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 25, commi 1 e 3;

e) in pendenza dell'invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), è comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di atti, di pareri o di documenti integrativi.

3. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.

### CAPO III.

#### INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

##### Art. 8.

###### *(Responsabile di procedimento)*

1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento.

##### Art. 9.

###### *(Procedimenti di competenza di più strutture)*

1. Ai sensi dell'articolo 8 è individuato un unico responsabile per l'intero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza funzionale proprie di strutture interne diverse.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. Per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dal comma 2.

##### Art. 10.

###### *(Pubblicizzazione)*

1. Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, l'amministrazione provvede a rendere pubblico l'elenco dei singoli responsabili di ogni singolo procedimento ed i relativi termini sia attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sia attraverso altre forme di pubblicizzazione.

##### Art. 11.

###### *(Compiti del responsabile del procedimento)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile del procedimento:

a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ai requisiti di legittimazione ed ai presupposti per l'emanazione del provvedimento;

b) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6 adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione

del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

c) assegna, qualora lo ritenga opportuno, ad altro funzionario la responsabilità dell'istruttoria di ciascun procedimento;

d) chiede, anche su proposta del funzionario cui è affidata la conduzione dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erranee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

e) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

f) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) sottoscrive, avendone la competenza, le ipotesi di accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'articolo 18;

h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta;

i) dispone in merito all'accesso ai documenti amministrativi.

2. Nel caso di delega della responsabilità di cui all'articolo 8, comma 3, il delegato esercita i compiti di cui al comma 1 nei limiti della delega conferita.

#### Art. 12.

##### *(Compiti del responsabile dell'istruttoria)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di competenza e responsabilità per il personale dell'amministrazione regionale, il responsabile dell'istruttoria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:

a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento ed alla predisposizione degli atti all'uopo richiesti;

b) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti richiesti per l'emanazione del provvedimento;

c) provvede agli adempimenti volti a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

d) propone al responsabile del procedimento l'acquisizione d'ufficio di documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica e propone l'accertamento di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare;

e) cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del d.p.r. 445/2000;

f) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

g) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza;

h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell'istruttoria.

#### CAPO IV.

##### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 13.

##### *(Comunicazione dell'avvio del procedimento)*

1. L'amministrazione regionale provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. La comunicazione viene trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire.

3. Medesima comunicazione viene trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante.

4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono trasmesse al procedimento già avviato.



## Art. 14.

*(Oggetto e forma della comunicazione)*

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
- d) l'organo o l'ufficio regionale competenti per l'adozione del provvedimento finale;
- e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;
- f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia dell'amministrazione regionale;
- g) la data di presentazione dell'istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

## Art. 15.

*(Comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)*

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

## Art. 16.

*(Facoltà di intervento nel procedimento)*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante motivata istanza all'amministrazione regionale o agli enti strumentali o agli enti dipendenti dall'amministrazione regionale competenti per il procedimento.

## Art. 17.

*(Diritti dei soggetti interessati)*

1. I soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 16 hanno diritto:

- a) di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel regolamento di cui all'articolo 28, comma 4;
- b) di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo.

2. L'amministrazione regionale ha l'obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale.

## Art. 18.

*(Accordi con gli interessati)*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell'amministrazione regionale possono recedere unilateralmente dall'accordo di cui al comma 1, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### Art. 19.

##### *(Casi di inapplicabilità)*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.

#### CAPO V.

#### SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 20.

##### *(Ricorso alla conferenza di servizi)*

1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza regionale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, la conferenza di servizi è sempre indetta quando la Regione deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. L'amministrazione regionale può convocare la conferenza di servizi anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dalla Regione se competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dall'articolo 14 bis, commi 1, 2, 3 bis, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

#### Art. 21

##### *(Procedimento della conferenza di servizi)*

1. L'amministrazione regionale, ricevuta l'istanza di indizione della conferenza di servizi, invia tempestivamente copia degli atti ai soggetti tenuti ad esprimersi; questi ultimi devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione regionale indice la conferenza entro quindici giorni.

3. La conferenza può essere altresì indetta quando, nel termine di cui al comma 1, è intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.

4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro sessanta giorni dalla data di indizione.

5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del responsabile del procedimento.

6. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi perviene alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazio-

ne della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

7. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all'esame del provvedimento.

9. Nel caso di cui al comma 8, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 quater, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies della l. 241/1990, come da ultimo modificato dall' articolo 11 della l. 15/2005, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 7, l'amministrazione regionale adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

11. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

12. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, è manifestato nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e reca, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.

13. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 12.

14. Il provvedimento finale è adottato tenendo conto della determinazione conclusiva della conferenza. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti, alla predetta conferenza.

15. È fatta salva la disciplina della conferenza di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

#### Art. 22.

##### *(Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi)*

1. L'amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l'organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta competente in materia, ovvero è individuato come tale dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

2. Qualora l'organo competente alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questo espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dell'amministrazione.

3. Nel caso in cui l'organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall'impossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dell'istruttoria dell'atto. In tale secondo caso l'atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell'amministrazione.

4. Ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria per l'espressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, nonchè stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressione, in sede di conferenza, della volontà dell'amministrazione. La documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla l. 241/1990, e successive modificazioni.

5. I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere alla amministrazione regionale la determinazione di conclusione della conferenza di servizi.

## Art. 23.

*(Conferenza interna di servizi)*

1. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione regionale convoca, qualora sia necessario per garantire la speditezza dell'azione amministrativa, una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture regionali interessate, nell'osservanza delle modalità e dei tempi previsti all'articolo 21, se compatibili.

2. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi interna sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture regionali partecipanti.

3. Ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi qualora sia opportuno adottare un provvedimento unico su un intervento da attuare, l'amministrazione regionale coordina ed armonizza assensi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri comunque denominati espressi dalle strutture regionali competenti per materia. A tal fine la Giunta regionale individua, in relazione alle competenze prevalenti nella materia trattata, la direzione responsabile, nonchè le altre direzioni coinvolte. La direzione responsabile acquisisce, ai fini della formulazione del provvedimento unico, gli assensi, le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri comunque denominati mediante conferenza interna di servizi, cui le direzioni coinvolte sono tenute a partecipare.

## Art. 24

*(Accordi tra Amministrazioni pubbliche)*

1. Anche al di fuori dei casi previsti all'articolo 20, commi 1 e 2, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti, e quelle di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 18, commi 2 e 4.

## Art. 25.

*(Pareri e valutazioni tecniche)*

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, dandone comunicazione all'organo interessato.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione regionale nei termini prefissati dalla disposizione stessa, o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e alla salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti che lo devono esprimere.

6. Gli organi consultivi di cui al comma 1 predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei loro pareri.

## Art. 26.

*(Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)*

1. L'amministrazione regionale e gli enti strumentali o dipendenti dall'amministrazione regionale e i concessionari di pubblici servizi adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal d.p.r. 445/2000.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dell'istruttoria procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. L'interessato è tenuto ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare.

5. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

6. L'amministrazione può procedere all'acquisizione d'ufficio (acquisizione diretta), anche per fax o via telematica, dei documenti di cui al comma 4.

7. In tutti i casi in cui si procede all'acquisizione d'ufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l'interessato.

8. L'amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.

## Art. 27.

*(Silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della l. 241/1990, come da ultimo modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

2. Il regolamento di cui al comma 1 viene adottato in conformità ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali;

b) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso i diversi uffici regionali;

c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

d) rispetto della potestà regolamentare degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

## Art. 28.

*(Diritto di accesso)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonchè i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale, in accordo ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della l. 241/1990, come da ultimo modificata dal d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/2005.

5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell'interessato, effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le misure organizzative, le norme tecniche



e le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale.

6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.

7. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso le reti informatiche.

8. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8.

9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presentata all'ufficio regionale, questa si intende respinta.

#### Art. 29.

##### *(Efficacia degli atti)*

1. Gli atti amministrativi acquisiscono efficacia costitutiva dal momento della approvazione da parte dell'organo competente, salvo i casi di atti ricettizi e del comma 2.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi sul Bollettino Ufficiale ha di norma efficacia dichiarativa, assume efficacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti da disposizione di legge o di regolamento.

#### Art. 30.

##### *(Abrogazione)*

1. La legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 luglio 2005

Mercedes Bresso

#### **LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 38.

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 maggio 2005.

- Riassunto dal Consiglio regionale ex articolo 77 del Regolamento il 14 giugno 2005.

- Rinvio dal Consiglio in VIII Commissione in sede referente, ex articolo 81 del Regolamento il 17 giugno 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 27 giugno 2005 con relazione di Aldo Reschigna, Mariangela Cotto.

- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 41 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante.

#### **NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Note all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 18 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

“Art. 18 (Copie autentiche)

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché

apporte la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso."

- Il testo dell'articolo 19 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

" Art. 19 ( Modalità alternative all'autenticazione di copie)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati."

- Il testo dell'articolo 20 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

" Art. 20 ( Copie di atti e documenti informatici)

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico. 2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.

#### **Note all'articolo 20**

- L'articolo 14 bis, commi 1, 2, 3 bis, 4, 5, della l. 241/1990 è il seguente:

" Art. 14 bis ( Conferenza di servizi preliminari), commi 1, 2, 3 bis, 4, 5

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. ".

- Il testo della l. 15/2005 è pubblicato sulla G.U. del 21 febbraio 2005, n. 42.

### Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 14 quater, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 14 quater ( Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi), commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3 bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3 ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3 quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3 quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.”.

### Nota all'articolo 24

- L'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 è il seguente:

“ Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 203

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) “Programmazione negoziata”, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) “Intesa istituzionale di programma”, come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) “Accordo di programma quadro”, come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di

inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389".

#### Note all'articolo 27

- La legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 ( Statuto della Regione Piemonte) è pubblicata sul B.U. del 3 marzo 2005, n. 9, Supplemento straordinario n. 1 del 7 marzo 2005.

- L'articolo 27, comma 2, dello Statuto, è il seguente:

“ Art. 27 ( Esercizio della potestà regolamentare), comma 2

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.”.

- L'articolo 19 della l.241/1990 è il seguente:

“ Art. 19 ( Denuncia di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi



in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."

- L'articolo 20 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 20 ( Silenzio-assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis."

- Il d.l. 35/2005 è pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 2005, n. 62.

- La legge 14 maggio 2005, n. 80 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) è pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 2005, n. 111, S.O.

#### Note all'art. 28

- L'articolo 22 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 22 ( Definizioni e principi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.



4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.".

- L'articolo 23 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 23 ( Ambito di applicazione del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.".

- L'articolo 24 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 24 ( Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.".

- L'articolo 25 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 25 ( Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."

- L'articolo 26 della l. 241/1990 è il seguente:

" Art. 26 ( Obbligo di pubblicazione)

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata."

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)*

Legge regionale 4 luglio 2005, n. 8

**Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

La PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Abrogazione di disposizioni regionali)*

1. A seguito della cessazione delle funzioni del Comitato regionale di controllo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 giugno 1973, n. 14 (Determinazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);

b) legge regionale 27 maggio 1980, n. 62 (Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate);

c) legge regionale 16 agosto 1984, n. 39 (Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico);

d) legge regionale 28 aprile 1988, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 62 "Disciplina dei gettoni ed indennità per i componenti gli Organi di Controllo");

e) legge regionale 2 maggio 1989 n. 26 (Modifica alla L.R. 16 agosto 1984, n. 39 "Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico");

f) legge regionale 22 luglio 1992, n. 37 (Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo);

g) legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo);

h) legge regionale 23 marzo 1995, n. 42 (Legge regionale 22 settembre 1994, n. 40: "Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo": sospensione di alcune disposizioni);

i) legge regionale 5 agosto 1996, n. 55 (Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 "Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo");

l) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

**Art. 2.**

*(Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni)*

1. La Regione, entro centottanta giorni, con specifica legge regionale, provvede ad assicurare, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli di minori dimensioni, finalizzato a fornire preventivi elementi di valutazione in merito all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 luglio 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n.1

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 maggio 2005.

- Assegnato alla VIII commissione in sede referente l' 8 giugno 2005.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 20 giugno 2005 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 35 voti favorevoli, 13 voti contrari e 2 non votanti.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 5 della l. r. 13/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Autorità d'ambito: competenze e controllo)

1. L'Autorità d'ambito esercita le funzioni elencate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale.

2. L'Autorità d'ambito:

a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;

b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;

c) determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari.

3. Ove non stabilito nella convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità d'ambito individua tra gli Enti locali appartenenti alla stessa ovvero istituisce il soggetto cui demandare, in nome e per conto della medesima:

a) la predisposizione degli atti di cui al comma 2 nonché le ricognizioni, le indagini ed ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle proprie deliberazioni ed in particolare del programma di attuazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio, nonché la conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 10;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione di cui all'articolo 11 della l. 36/1994;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;

e) ogni altra attività attribuitagli dall'Autorità d'ambito.”.

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)*

Legge regionale 4 luglio 2005, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2004)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è inserito il seguente:

“3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.”.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 18/2004)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

“1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.”.

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 18/2004)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale del 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:

“1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 luglio 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 40

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 maggio 2005.

- Riassunto dal Consiglio ex articolo 77 del Regolamento il 14 giugno 2005.

- Rinviato per l'esame in sede referente alla IV Commissione permanente, ex articolo 81 del Regolamento, il 17 giugno 2005.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 giugno 2005 con relazione di Antonino Boeti.

- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 45 voti favorevoli e 2 non votanti.

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)*



Legge regionale 6 luglio 2005, n. 10.

**Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di autorizzazioni)*

1. La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie e di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 marzo 2006.

2. La sospensione è disposta in relazione all'esigenza di monitorare lo stato di attuazione e gli effetti della riforma del commercio, recepita, a livello regionale, con legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e di verificare i contenuti della programmazione regionale di comparto.

3. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le autorizzazioni dovute così come definite dalle disposizioni attuative relative agli indirizzi regionali generali ed ai criteri regionali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 2.

*(Urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 luglio 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 52

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 giugno 2005.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente il 17 giugno 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 5 luglio 2005 con relazione di Gian Piero Clement.
- Approvato in Aula il 5 luglio 2005 con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

“Art. 9. (Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche."

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 7 luglio 2005 (ndr)*

Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.

**Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Approvazione accordo)*

1. È approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla presente legge.

**Art. 2.**

*(Competenze)*

1. Sono di competenza del Consiglio regionale:

- a) la designazione di due componenti il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo;
- b) la designazione di un componente del Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo;
- c) l'individuazione degli indirizzi generali della programmazione pluriennale.

2. Sono di competenza della Giunta regionale:

- a) la definizione delle indicazioni programmatiche, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 1, lettera c) ed ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo;
- b) l'approvazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo;
- c) la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Commissario, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'accordo;
- d) la predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di Direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'accordo;
- e) la predisposizione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello schema di contratto di lavoro del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'accordo;
- f) l'accertamento delle condizioni di incompatibilità al momento della nomina del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'accordo;
- g) la conferma, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dell'accordo;
- h) la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del trattamento economico annuo del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dell'accordo;
- i) la formulazione delle indicazioni al Consiglio di amministrazione per fissare gli obiettivi annuali del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dell'accordo;
- l) lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del Commissario, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'accordo.

3. Sono di competenza del Presidente della Giunta regionale, che può delegare l'Assessore competente:

- a) la convocazione della prima riunione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'accordo;
- b) l'individuazione, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, degli aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto da sottoporre ad approfondimento e verifica da parte del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dell'accordo;
- c) la contestazione della cause di incompatibilità del Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'accordo;
- d) la richiesta di chiarimenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4, dell'accordo.

4. La Giunta regionale informa annualmente in via preventiva la Commissione consiliare competente sull'applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera a).

Art. 3.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla Commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato all'articolo 1.

2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.

Art. 4.

*(Norme transitorie)*

1. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati tutti gli atti necessari per l'avvio, nell'esercizio successivo, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, informata ai principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 15 giugno 1979, n. 29 (Organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 luglio 2005

Mercedes Bresso

Allegato

(Art. 1)

*Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale*

Art. 1.

*(Competenze)*

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

2. L'Istituto provvede ad espletare le funzioni, i compiti e le attività previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2.

*(Organi)*

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. Sono organi dell'Istituto:

- il consiglio di amministrazione;
- il direttore generale;

- il collegio dei revisori.

### Art. 3.

#### (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I componenti del consiglio sono scelti fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

3. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alle nomine ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti il presidente ed il vicepresidente.

4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.

5. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

- a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;
- b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;
- c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1219, secondo comma, del codice civile.

6. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

- a) scioglimento dell'organo regionale che li ha designati;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

7. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 6, il consiglio di amministrazione dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dal comma 6, lettere c), d) ed e), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.

8. Nei confronti del consigliere designato dal Ministro della sanità la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro della sanità.

### Art. 4.

#### (Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle Regioni e dal Ministero della sanità, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

- a) predispone lo statuto ed eventualmente provvede alla sua revisione uniformandolo alla normativa vigente;
- b) adotta, su proposta del direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
- c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile;
- d) adotta il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività, predisposti dal direttore generale, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi regionali;
- e) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di esercizio;
- f) adotta il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi tenuto conto delle indicazioni regionali e ministeriali;
- g) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto, predisposta dal direttore generale, trasmettendo allo stesso direttore generale ed ai Presidenti



delle Regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'articolo 6, comma 6.

3. Il consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dall'adozione, trasmette i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) alla Regione Piemonte che li approva d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, può incaricare il consiglio di amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il direttore generale; il direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell'organo da parte dei Presidenti delle Regioni interessate.

7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al commissario di cui all'articolo 5 è stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

#### Art. 5.

##### (Scioglimento del Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione può, con provvedimento della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, essere sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, di ripetute o gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie, nonché per il verificarsi di situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto. Con il provvedimento che scioglie il consiglio viene nominato un commissario a cui sono attribuite le funzioni e le competenze dell'organo disciolto.

2. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

#### Art. 6.

##### (Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale)

1. La Regione Piemonte predispose l'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana entro sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.

2. La predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, viene svolta da una commissione composta da un dirigente designato da ciascuna Regione.

3. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, tra i soggetti in possesso dei requisiti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale nominato. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

5. Trascorso un anno dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

6. Il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, in misura comunque non superiore a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie delle Regioni interessate. Il compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrato da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

7. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni in quanto applicabili.

## Art. 7.

## (Competenze del direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone al consiglio di amministrazione il bilancio triennale a scorrimento, il bilancio economico preventivo ed i relativi piani di attività;

b) propone al consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio;

c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

d) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone al consiglio di amministrazione per la valutazione;

e) propone al consiglio di amministrazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell'articolo 14 del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

3. Sono comunque riservati al direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

## Art. 8.

## (Incompatibilità e cause di decadenza del direttore generale)

1. Le cause di incompatibilità e di decadenza del direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie locali.

2. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.

3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

## Art. 9.

## (Direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.

3. Il direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai direttori amministrativo o sanitario.

7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

8. Il rapporto di lavoro dei due direttori è di durata triennale, esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

9. Il trattamento economico annuo dei direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari al 70 per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

Art. 10.  
(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, designati uno dal Ministero della sanità, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione Valle d'Aosta, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministero del tesoro nonché al direttore generale.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.

5. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d. lgs. 88/1992.

Art. 11.  
(Osservatorio epidemiologico veterinario)

1. Presso l'Istituto è istituito l'Osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

Art. 12.  
(Organizzazione)

1. L'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche. L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

2. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nel rispetto dei seguenti principi:

a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo delle strutture territoriali;

b) l'organizzazione centrale e territoriale garantisca, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali;

c) siano previste strutture organizzative che assicurino l'espletamento delle funzioni in materia di sanità animale, igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 13.

(Buone pratiche di laboratorio)

1. L'Istituto, al fine di garantire un'attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio.

Art. 14.

(Finanziamento e gestione economica e patrimoniale)

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dalle entrate previste all'articolo 6 del d. lgs. 270/1993 e successive modificazioni. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è ispirata ai principi di cui al d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 15.

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.

2. Le modalità di assunzione avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, del d. lgs. 270/1993 e successive modificazioni.

Art. 16.

(Prestazioni rese nell'interesse di terzi)

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi o per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

2. La stipula di convenzioni e contratti è subordinata al pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera f), le tariffe minime per i servizi e le prestazioni sono definite dal consiglio di amministrazione tenuto conto del costo:

- a) del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione;
- b) dei materiali utilizzati e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta;
- c) delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati dalle lettere a) e b).

Art. 17.

(Funzioni di controllo)

1. Sono soggetti all'approvazione della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta:

- a) lo statuto e le sue modifiche;
- b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;
- c) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale;
- d) il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi;
- e) il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale con i relativi piani di attività;
- f) il bilancio di esercizio.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento la Giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3, sono trasmesse contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d'Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richiama all'Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di trenta giorni.

5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo, la Giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati da ciascuna Regione.

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 76.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 giugno 2005.

- Assegnato per l'esame in sede referente alla IV Commissione permanente il 4 luglio 2005.

Proposta di legge n. 80.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

- Presentato dai Consiglieri Ghigo, Cotto, Cavallera, Pedrale il 5 luglio 2005.

- Riassunto dal Consiglio ex articolo 77 del Regolamento il 5 luglio 2005.

- Rinviato per l'esame in sede referente alla IV Commissione permanente, ex articolo 81 del Regolamento, il 6 luglio 2005.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 13 luglio 2005 con relazione di Aldo Reschigna, Luca Pedrale.

- Approvato in Aula il 19 luglio 2005 con 36 voti favorevoli, 2 non partecipanti al voto.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

- L'attuale denominazione del Ministero della sanità, richiamato nell'articolato dell'allegato, è "Ministero della salute".

**Note all'articolo 3 dell'Allegato.**

- Il testo dell'articolo 1219 del codice civile è il seguente:

"Art. 1219. (Costituzione in mora).

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta."

- Il testo vigente dell'articolo 58 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

"Articolo 58. (Cause ostative alla candidatura).

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;



e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327."

#### **Note all'articolo 6 dell'Allegato.**

- Il testo vigente dell'articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

"Art. 3-bis. (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario).

1. (omissis)

2. (omissis)

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

4 - 15. (omissis).

#### **Note all'articolo 7 dell'Allegato.**

- Il testo vigente dell'articolo 14 del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

"Art. 14. (Diritti dei cittadini).

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità.

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al

miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnativa in via giurisdizionale.

6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.

7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.

8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali."

#### **Note all'articolo 10 dell'Allegato.**

- Il testo dell'articolo 1 del d.lgs. 88/1992 è il seguente.

"Art. 1. (Registro dei revisori contabili)

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile."

- Il testo vigente dell'articolo 2403 del codice civile è il seguente:

"Art. 2403. (Doveri del collegio sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma."

- Il testo dell'articolo 13 del d.lgs. 88/1992 è il seguente:

"Art. 13. (Corrispettivo dei revisori contabili)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400."

#### **Note all'articolo 14 dell'Allegato.**

- Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 270/1993 è il seguente:

"Art. 6. (Finanziamento)

1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:

a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;

b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;

- b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento."

**Note all'articolo 15 dell'Allegato.**

- Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 270/1993 è il seguente:

"Art. 7. (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici."

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 luglio 2005 (ndr)*

Legge regionale 25 luglio 2005, n. 12.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Approvazione del rendiconto)*

1. Il Rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2004, è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

**Art. 2.**

*(Entrate e Spese di competenza)*

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2004, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal Conto finanziario in euro 11.002.110.280,88 delle quali sono state riscosse euro 9.534.778.924,56 e restano da riscuotere euro 1.467.331.356,32.

2. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2004 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a euro 11.239.072.293,88. I pagamenti effettuati ammontano a euro 8.547.946.616,92 e ne restano da pagare euro 2.691.125.676,96.

**Art. 3.**

*(Residui attivi e Residui passivi)*

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2004 ammontavano a euro 4.127.554.764,35 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2004 in euro 4.114.422.772,50 per un minor importo di euro 14.840.152,49. Le somme riscosse sono state euro 1.529.333.674,28 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 2.585.089.098,22. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2004 (articolo 2) euro 1.467.331.356,32 ;
- rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (articolo 3) euro 2.585.089.098,22;
- Totale euro 4.052.420.454,54 .

2. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2004 ammontavano a euro 3.885.265.432,26 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2004 in euro 3.754.153.421,50 per un minor importo di euro 131.112.010,76. Le somme pagate sono state euro 2.519.591.703,97 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.234.561.717,53. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2004 (articolo 3) euro 2.691.125.676,96;
- rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) euro 1.234.561.717,53;
- Totale euro 3.925.687.394,49.

**Art. 4.**

*(Situazione di cassa e finanziaria)*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è determinato in euro 720.000,00 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale nonché dal seguente prospetto:

- Fondo di cassa chiusura dell'esercizio finanziario 2003 euro 4.145.722,05 ;
- Riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2004 euro 11.064.112.598,84;
- Pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2004 euro 11.067.538.320,89;
- Fondo di cassa finale esercizio 2004 euro 720.000,00.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è accertato un avanzo finanziario di euro 127.453.060,05 come risulta dal seguente prospetto:

- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 euro 720.000,00;
- Ammontare dei residui attivi euro 4.052.420.454,54;
- Ammontare dei residui passivi euro 3.925.687.394,49;
- Avanzo finanziario euro 127.453.060,05.

Art. 5.

*(Bilanci della società e dei consorzi ai quali partecipa la Regione)*

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità" (art. 4 legge regionale 7/2001), si allega l'elenco delle società a partecipazione regionale e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione, che hanno presentato i loro bilanci alla Regione. (Allegato C).

Art. 6.

*(Attività finanziarie e patrimoniali)*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2004 risulta stabilita nel relativo Rendiconto generale in euro 4.730.043.849,85.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2004 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.705.383.673,63.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 luglio 2005

Mercedes Bresso

*I documenti contabili allegati alla Legge Regionale n. 12/2005 sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (ndr).*

Allegato C  
(art. 5)

*Elenco delle Società e dei Consorzi a partecipazione regionale.*

Aeroporto Cuneo Levaldigi-GEAC S.p.A

Centro Agro-Alimentare Torino-CAAT S.p.A.

CONSEPI S.p.A.

CreSO s.c.r.l.

E.C. BIC Piemonte S.p.A. (in liquidazione)

EXPO 2000 S.p.A.

Finpiemonte S.p.a. (al 30/6/2004)

Interporto Rivalta-Scrivia S.p.A

I.P.L.A. S.p.a.

Mercato Ingrosso Agro-Alimentare Cuneo-MIAC S.p.A.

Promark S.p.A. (in liquidazione)

SACE S.p.A.

SAGAT S.p.a.

SITO S.p.A.

Tenuta Cannona S.r.l.

Terme di Acqui S.p.A.

Città studi S.p.A.



## LAVORI PREPARATORI

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 giugno 2005.
- Assegnato alla I commissione in sede referente in data 4 luglio 2005.
- Testo licenziato dalla commissione referente l'8 luglio 2005 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 19 luglio 2005 con 44 voti favorevoli e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 37 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001) è il seguente:

“Art. 37 (Beni da includere nel conto generale del patrimonio)

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, indicata dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione), al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di valutazione economica e' introdotta nel conto generale del patrimonio, tenuto conto del disposto dell'articolo 37, comma 3, della l.r. 7/2001, l'ulteriore classificazione tipologica che risulta dall'articolo 28, comma 2, con l'aggiunta delle immobilizzazioni finanziarie, rappresentate dalle partecipazioni e dai crediti.”.

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 luglio 2005 (ndr)*

Legge regionale 1 agosto 2005, n. 13.

**Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto, la presente legge semplifica il complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate e introduce l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) quale strumento per migliorare la qualità della normazione.

**Art. 2.**

*(Abrogazione di leggi regionali)*

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

**Art. 3.**

*(Analisi d'impatto della regolamentazione)*

1. L'analisi d'impatto della regolamentazione è uno strumento tecnico-normativo che consiste nella valutazione preventiva degli effetti delle proposte di atti legislativi e regolamentari, su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
2. L'AIR prende in esame lo schema di provvedimento con riferimento:
  - a) al contesto normativo;
  - b) all'effettiva necessità dell'intervento di regolazione ed alle possibili opzioni alternative;
  - c) all'adeguatezza della soluzione selezionata;
  - d) ai costi e ai benefici previsti per l'amministrazione ed i soggetti interessati.
3. La Giunta regionale individua i casi a cui applicare l'AIR, per supportare le decisioni dell'esecutivo in ordine all'opportunità dell'intervento normativo ed informa la Commissione consiliare competente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° agosto 2005

Mercedes Bresso

Allegato A.  
(articolo 2)

**AGRICOLTURA - FORESTE**

1) Legge regionale del 3 giugno 1975 n. 36

Proroga del termine previsto dalla legge regionale 11-9-1974 n. 31 recante il titolo Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle cantine sociali

2) Legge regionale del 30 gennaio 1976 n. 10

Modifiche ed integrazioni a taluni interventi previsti da leggi regionali in materia di agricoltura e foreste

3) Legge regionale del 31 maggio 1976 n. 30

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione a favore della Società cooperativa 'Consorzio regionale latte Verbanò

4) Legge regionale del 30 agosto 1976 n. 45

Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni dei produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

5) Legge regionale del 22 febbraio 1977 n. 15

Norme per l'attuazione delle direttive n.72/159, 72/160, 72/161 e 75/268 del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

6) Legge regionale del 17 gennaio 1978 n. 6

Nuovo termine di presentazione delle domande di cui all' art. 29 della legge 22.2.1977, n. 15

7) Legge regionale del 6 aprile 1978 n. 15

Legge regionale 22-2-1977, n. 15, art. 29 - Indennità compensativa a favore degli Imprenditori Agricoli delle zone montane e svantaggiate - Devoluzione quote

8) Legge regionale del 27 aprile 1978 n. 20

Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonal di sviluppo agricolo

9) Legge regionale 3 ottobre 1978 n. 60

Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 ed aumento di alcune anticipazioni previste dalla legge regionale 6.9.1977, n. 47

10) Legge regionale del 23 gennaio 1979 n. 5

Modificazioni alla legge regionale 27-4-1978, n. 20 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonal di sviluppo agricolo '

11) Legge regionale 26 giugno 1979, n. 33

Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche nel 1978. Reintegrazione dell'anticipazione di cui alla legge regionale 3.10.78, n. 60

12) Legge regionale 10 dicembre 1979 n. 68

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57

13) Legge regionale 10 dicembre 1979 n. 70

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'Ente di sviluppo Agricolo del Piemonte (ESAP) e integrazioni dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 24 aprile 1974

14) Legge regionale del 1 aprile 1980 n. 17

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonal di sviluppo agricolo '

15) Legge regionale 29 novembre 1982 n. 36

Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione e organizzazione del Consorzio Interregionale per la formazione dei Divulgatori Agricoli 'CIFDA', in applicazione del Regolamento CEE n. 270/1979

16) Legge regionale del 1 settembre 1983 n. 11

Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana

17) Legge regionale del 21 maggio 1984 n. 27

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 27 aprile 1978, n. 20, relativa a: 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonal di sviluppo agricolo '

18) Legge regionale del 24 dicembre 1984 n. 66

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 1 settembre 1983, n. 11 - Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana

19) Legge regionale 9 gennaio 1987 n. 2

Disposizioni per l'assunzione di divulgatori agricoli con i corsi istituiti ai sensi del Regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Economiche Europee del 6 dicembre 1979, n. 270

20) Legge regionale del 28 dicembre 1989 n. 81

Contributo straordinario alla Cooperativa Palit di Vico Canavese

21) Legge regionale del 17 aprile 1990 n. 32

Trasferimento all'anno 1990 delle disposizioni finanziarie di cui alla L.R. 28 dicembre 1989, n. 81

#### COMMERCIO, ARTIGIANATO ED INDUSTRIA

22) Legge regionale del 15 novembre 1976 n. 57

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, recante interventi a favore degli Enti Locali Territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione, per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte

23) Legge regionale del 31 gennaio 1977 n. 13

Integrazione del capitolo 826 di spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia

24) Legge regionale del 17 gennaio 1978 n. 7

Integrazione degli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1977 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 10 della legge regionale 9.4.1974, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e per concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 8

25) Legge regionale del 29 giugno 1978 n. 39

Legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 - Modifiche - Legge regionale 15 novembre 1976, n. 57 - Rettifica art. 4, 1° comma

26) Legge regionale del 21 marzo 1983 n. 6

Modifica alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 - Interventi a favore degli Enti locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte

27) Legge regionale del 18 aprile 1985 n. 40

Disciplina delle rivendite di giornali e riviste

28) Legge regionale del 25 agosto 1992 n. 40

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 aprile 1985, n. 40: 'Disciplina delle rivendite di giornali e riviste '.

29) Legge regionale del 19 dicembre 1995 n. 90

Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 'Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore così come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20 '

30) Legge regionale del 17 luglio 1996 n. 47

Utilizzo risorse del Fondo nazionale dell'artigianato, istituito con legge 3 ottobre 1987, n. 399

#### CACCIA E PESCA

31) Legge regionale del 2 giugno 1981 n. 19

Proroga del termine di scadenza delle riserve di caccia

32) Legge regionale del 2 luglio 1987 n. 35

Gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione

33) Legge regionale del 12 luglio 1988 n. 32

Proroga della gestione provvisoria dei Comparti Alpini di nuova determinazione

34) Legge regionale del 7 giugno 1989 n. 35

Proroga della gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione

#### ENTI LOCALI

35) Legge regionale del 7 gennaio 1972 n. 1

Istituzione del circondario di Biella

36) Legge regionale del 10 maggio 1973 n. 8

Istituzione del Circondario di Pinerolo

37) Legge regionale del 10 maggio 1973 n. 9

Istituzione del Circondario di Alba-Bra

38) Legge regionale del 10 maggio 1973 n. 10

Istituzione del Circondario di Mondovì

39) Legge regionale del 10 maggio 1973 n. 11

Istituzione del Circondario di Ivrea

40) Legge regionale del 30 luglio 1973 n. 16

Istituzione del Circondario di Casale Monferrato

41) Legge regionale del 15 novembre 1976 n. 58

Istituzione del Circondario del Verbano-Cusio-Ossola

42) Legge regionale del 9 maggio 1978 n. 23

Modifica della legge regionale 10 maggio 1973, n. 8, concernente l'istituzione del circondario di Pinerolo

43) Legge regionale del 12 giugno 1978 n. 34

Indennità di presenza e di missione per i componenti dei Comitati comprensoriali

44) Legge regionale del 19 dicembre 1978 n. 80

Istituzione del Circondario di Saluzzo-Savigliano-Fossano

45) Legge regionale del 15 marzo 1979 n. 13

Erogazione di un contributo straordinario al Comune di Stresa per la ristrutturazione del Palazzo dei Congressi

46) Legge regionale del 30 aprile 1985 n. 57

Norme per il riordino dei compiti attribuiti ai Comitati Comprensoriali e criteri per la riorganizzazione delle materie di competenza regionale. Disciplina transitoria degli organi dei Comitati Comprensoriali

#### PARTECIPAZIONE

47) Legge regionale 23 aprile 1992 n. 25

Modifica dell'articolo 11 della L.R. 20 dicembre 1990, n. 55 'Modificazioni della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum'

48) Legge regionale 9 giugno 1997 n. 32

Determinazioni dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II 'Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum'

#### PROGRAMMAZIONE

49) Legge regionale del 26 marzo 1976 n. 16

Partecipazione della Regione alla Società per Azioni S.A.M.I.A. - S.P.A.

50) Legge regionale del 9 marzo 1978 n. 11

Modificazioni all' art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16 e sottoscrizione o acquisto di nuove azioni della Società per azioni Promark (già S.A.M.I.A. S.p.A.) di Torino

51) Legge regionale del 28 dicembre 1978 n. 85

Contributo straordinario al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione ai fini dell'acquisizione di attrezzature di primo impianto

52) Legge regionale del 22 aprile 1980 n. 23

IPLA S.p.A.: Aumento del capitale sociale. Adesione della Regione Piemonte.

53) Legge regionale del 23 luglio 1981 n. 24

Aumento di capitale della Promark S.p.a.

54) Legge regionale del 3 settembre 1981 n. 37

Partecipazione della Regione Piemonte alla S.p.A. STEF (Studi Tecnici Economici Finanziari) di Torino

55) Legge regionale del 09 dicembre 1981 n. 51

Sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto Cuneo Levaldigi

56) Legge regionale del 25 ottobre 1984 n. 57

Sottoscrizione di nuove azioni della S.A.C.E. S.p.A.

57) Legge regionale del 6 dicembre 1984 n. 63



Partecipazione della Regione Piemonte alla Socotras S.p.A.

58) Legge regionale del 3 gennaio 1985 n. 2

Sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.A.

59) Legge regionale del 29 aprile 1985 n. 52

Sottoscrizione di nuove azioni della Socotras S.p.A.

60) Legge regionale del 29 aprile 1985 n. 53

Sottoscrizione di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.A.

61) Legge regionale del 29 aprile 1985 n. 54

Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.

62) Legge regionale del 9 dicembre 1985 n. 66

Legge regionale 29 aprile 1985, n. 53 recante: 'Sottoscrizione di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.A. - Errata corrigè

63) Legge regionale del 9 dicembre 1985 n. 67

Acquisizione di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A.

64) Legge regionale del 28 novembre 1986 n. 53

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.

65) Legge regionale del 18 dicembre 1986 n. 58

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della Socotras S.p.A.

66) Legge regionale del 18 dicembre 1986 n. 59

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto di Cuneo Levaldigi

67) Legge regionale del 16 febbraio 1987 n. 10

Sottoscrizione di nuove azioni della Società Consortile per azioni Consusa S.p.A.

68) Legge regionale del 30 marzo 1987 n. 14

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.A.CE. S.p.A.

69) Legge regionale del 3 dicembre 1987 n. 59

Sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della S.T.E.F. S.p.A.

70) Legge regionale del 16 gennaio 1989 n. 5

Quarta sottoscrizione di nuove azioni della Promark

71) Legge regionale del 31 agosto 1989 n. 57

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della Consusa S.p.A.

72) Legge regionale del 14 gennaio 1991 n. 3

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Società consortile per azioni M.I.A.C.

73) Legge regionale del 12 marzo 1991 n. 9

Sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia S.p.A.

74) Legge regionale del 3 aprile 1991 n. 12

Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società I.T.A.C.A. Piemonte S.p.A.

75) Legge regionale del 25 giugno 1991 n. 29

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A.

76) Legge regionale del 15 luglio 1991 n. 31

Quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark

77) Legge regionale del 3 settembre 1991 n. 45

Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A. emesse in esecuzione del terzo aumento del capitale sociale

78) Legge regionale del 3 settembre 1991 n. 46

Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.A.Ce. S.p.A.

79) Legge regionale del 3 settembre 1991 n. 47

Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto di Cuneo Levaldigi

80) Legge regionale del 12 novembre 1991 n. 53

Terza sottoscrizione di nuove azioni della So.Co.TRAS. S.p.A.

81) Legge regionale del 27 dicembre 1991 n. 69

Norma finanziaria relativa alla sottoscrizione di azioni della Società di gestione dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 80

82) Legge regionale del 28 dicembre 1992 n. 57

Sottoscrizione della quota in numerario del secondo aumento di capitale della Texilia S.p.A.

83) Legge regionale del 28 dicembre 1992 n. 58

Quarta sottoscrizione di aumento di capitale della Società per azioni Aeroporto di Cuneo Levaldigi

84) Legge regionale del 28 dicembre 1992 n. 59

Quarta sottoscrizione di nuove azioni della S.A.CE. S.p.A. Aeroporto di Cerrione Biella

85) Legge regionale del 28 dicembre 1992 n. 60

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Società Consortile 'Centro Agro-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A. '

86) Legge regionale 7 aprile 1994 n. 2

"Fusione tra S.I.T.o. S.p.A. e la So. Co. Tras. S.p.A."

87) Legge regionale del 18 agosto 1994 n. 33

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società consortile per Azioni M.I.A.C.

88) Legge regionale 9 novembre 1995 n. 78

Integrazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 40 per l'accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte

89) Legge regionale del 17 luglio 1996 n. 45

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della S.I.TO. S.p.A.

90) Legge regionale del 17 luglio 1996 n. 46

Sottoscrizione della quota inoptata del secondo aumento di capitale della Texilia S.p.A.

91) Legge regionale del 1 agosto 1996 n. 54

Sottoscrizione del terzo aumento di capitale della società consortile per azioni (MIAC)

92) Legge regionale del 25 ottobre 1996 n. 80

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Finpiemonte S.p.A.

93) Legge regionale del 16 marzo 1998 n. 11

Sottoscrizione del terzo aumento del capitale della Società per Azioni Expo 2000

94) Legge regionale del 17 dicembre 1998 n. 42

Sottoscrizione di nuove azioni della Rete Telematica Piemontese S.p.A.

95) Legge regionale del 9 agosto 1999 n. 23

Sottoscrizione di nuove azioni della 'Terme di Acqui S.p.A.

96) Legge regionale del 31 agosto 1999 n. 25

Sottoscrizione di nuove azioni della TEXILIA S.p.A.

97) Legge regionale del 27 gennaio 2000 n. 8

Sottoscrizione di nuove azioni della società di gestione Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.

98) Legge regionale del 6 agosto 2001 n. 17

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società CONSEPI S.p.A.

99) Legge regionale del 25 marzo 2002 n. 11

Cessione quota di partecipazione al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico

100) Legge regionale del 6 dicembre 2002 n. 30

Sottoscrizione del quarto aumento di capitale della Società "MIAC S.c.p.a".

## TURISMO

101) Legge regionale del 28 gennaio 1974 n. 3

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero

102) Legge regionale del 11 dicembre 1974 n. 36

Nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all' articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23

103) Legge regionale del 11 dicembre 1974 n. 37

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974

104) Legge regionale del 30 dicembre 1975 n. 62

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e modifica del termine di cui al 2° comma dell'art. 2 della stessa legge

105) Legge regionale del 10 gennaio 1977 n. 2

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973/74 per il biennio 1977/1978

106) Legge regionale del 20 gennaio 1978 n. 8

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni

107) Legge regionale del 16 maggio 1979 n. 25

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973/74 al 31 dicembre 1979

108) Legge regionale del 14 gennaio 1980 n. 2

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni

109) Legge regionale del 26 novembre 1981 n. 49

Integrazione della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41

110) Legge regionale del 28 agosto 1987 n. 44

Proroga dell'efficacia della classificazione delle aziende alberghiere

111) Legge regionale del 30 marzo 1988 n. 14

Ordinamento e piante organiche delle Aziende di Promozione turistica

112) Legge regionale del 27 giugno 1989 n. 37

Interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1988/1989

113) Legge regionale del 9 agosto 1993 n. 43

Proroga della classifica alberghiera sino al 31 dicembre 1994

114) Legge regionale del 24 novembre 1995 n. 85

Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica

115) Legge regionale del 19 giugno 1996 n. 31

Modifica della legge regionale 24 novembre 1995, n. 85 'Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica '

## SPORT

116) Legge regionale del 14 novembre 1975 n. 52

Nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all' art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42 'Provvedimenti per la promozione dello sport in Piemonte'

117) Legge regionale del 11 novembre 1976 n. 55

Determinazione di spesa per l'anno 1976 e modifiche della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, concernente provvedimenti per la promozione dello sport in Piemonte

118) Legge regionale del 3 settembre 1981 n. 36

Completamento del piano di interventi di cui ai titoli II e III della legge regionale 1 marzo 1979, n. 10 'Norme per la programmazione sportiva in Piemonte'

119) Legge regionale del 17 novembre 1983 n. 21

Rifinanziamento della L.R. 1 marzo 1979, n. 10 < Norme per la programmazione sportiva in Piemonte >

120) Legge regionale del 30 agosto 1984 n. 45

Rifinanziamento della legge regionale 1 marzo 1979, n.10 'Norme per la programmazione sportiva in Piemonte'.

121) Legge regionale del 1 dicembre 1986 n. 55

Modifica all'articolo 15 e ai massimali di contributo di cui all'Allegato 'B' della L.R. 1 marzo 1979, n. 10 'Norme per la programmazione sportiva in Piemonte'.

122) Legge regionale del 9 marzo 1998 n. 7

Intervento straordinario per lo Stadio delle Alpi

#### FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

123) Legge regionale del 6 novembre 1978 n. 66

Norme transitorie relative alle scuole libere a carattere professionale

124) Legge regionale del 22 dicembre 1978 n. 83

Contributo ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani

125) Legge regionale del 27 febbraio 1979 n. 7

Istituzione del Centro di Formazione Professionale di Orbassano

126) Legge regionale del 13 maggio 1980 n. 41

Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i Centri di Formazione Professionale

127) Legge regionale del 27 ottobre 1981 n. 44

Modifica all' articolo 6 della legge regionale 12-5-1980, n. 38

128) Legge regionale del 3 maggio 1985 n. 60

Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i Centri di Formazione Professionale

129) Legge regionale del 29 agosto 1989 n. 53

Istituzione del fondo straordinario per l'occupazione

130) Legge regionale del 12 marzo 1990 n. 8

Integrazione alla L.R. 8/80 'Disciplina delle attività di formazione professionale '

131) Legge regionale del 27 dicembre 1991 n. 66

Contributo straordinario della Regione Piemonte al Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

132) Legge regionale del 17 aprile 1997 n. 20

Adesione della Regione al 'United Nations Staff College Project' del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino

#### RISORSE IDRICHE

133) Legge regionale del 29 aprile 1975 n. 23

Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri enti locali previsti dal relativo piano regionale

134) Legge regionale del 12 maggio 1975 n. 25

Sostituzione della tabella B allegata alla legge regionale n. 32 dell'8 novembre 1974

135) Legge regionale del 23 maggio 1975 n. 32

Modificazione del quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 'Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei Consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale approvata dal Consiglio Regionale il 27 marzo 1975

136) Legge regionale del 25 gennaio 1977 n. 11

Integrazione straordinaria per il piano regionale di risanamento delle acque approvato dalla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23

137) Legge regionale del 20 ottobre 1977 n. 49

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 8 novembre 1974, n. 32 e 29 aprile 1975, n. 23

138) Legge regionale del 10 maggio 1979 n. 22

Piano regionale di risanamento delle acque. Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23

139) Legge regionale del 20 febbraio 1984 n. 11

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto le piccole derivazioni

140) Legge regionale del 27 agosto 1984 n. 41

Intervento fidejussorio della Regione Piemonte a favore del Consorzio depurazione acque di Savona nei mutui da contrarsi per opere di disinquinamento del fiume Bormida

141) Legge regionale del 12 aprile 1988 n. 16

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni

142) Legge regionale del 18 aprile 1989 n. 22

Realizzazione di impianti consortili di depurazione di reflui provenienti da insediamenti produttivi - Destinazione dei fondi residui dall'erogazione ex LL.RR. n. 4/1981 e n. 23/1982 ai sensi dell' art. 20 della legge 319/1976 e dell' art. 5 della legge n. 650/1979

143) Legge regionale del 30 giugno 1989 n. 38

Modifica della L.R. 12 aprile 1988, n. 16, recante ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica avente per oggetto le piccole derivazioni

144) Legge regionale del 13 aprile 1994 n. 5

Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche

145) Legge regionale del 24 gennaio 1995 n. 13

Conferma delle domande di concessione di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

146) Legge regionale del 14 gennaio 1997 n. 10

Proroga dei termini di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 relativi alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature

#### OPERE PUBBLICHE

147) Legge regionale del 16 maggio 1975 n. 28

Norme per l'incentivazione delle iniziative di Enti locali, di Enti ospedalieri e di istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale

148) Legge regionale del 19 novembre 1975 n. 53

Modifica all' art. 7 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28

149) Legge regionale del 30 agosto 1976 n. 49

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 - Norme per l'incentivazione delle iniziative di Enti locali, di Enti ospedalieri e di Istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale

150) Legge regionale del 22 ottobre 1976 n. 51

Provvedimenti straordinari in materia di contributi in conto interesse per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di Enti locali

151) Legge regionale del 27 dicembre 1976 n. 61

Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1976 n. 49 per il finanziamento di opere sanitarie ospedaliere

152) Legge regionale del 20 aprile 1977 n. 27



Interventi regionali per il finanziamento dei lavori più urgenti necessari a ripristinare opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del settembre, ottobre e novembre 1976

153) Legge regionale del 31 agosto 1977 n. 46

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni con D.P.R. 15-1-1972, n. 8 in materia di interventi in dipendenza di calamità naturali

154) Legge regionale del 16 novembre 1977 n. 52

Destinazione della somma di 500 milioni, assegnati dalla Cassa di Risparmio di Torino al completamento dell'Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi

155) Legge regionale del 9 dicembre 1977 n. 57

Destinazione ad interventi straordinari della disponibilità di 10.400 milioni derivanti dallo spostamento della decorrenza di annualità relative alla concessione di contributi in conto interesse per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di Enti locali

156) Legge regionale del 12 dicembre 1977 n. 60

Interventi per lavori urgenti di pubblico interesse, in dipendenza di alluvioni, piene e frane ed altri eventi naturali di carattere eccezionale. Recupero di somme stanziare

157) Legge regionale del 27 aprile 1978 n. 21

Concessione di ulteriore termine per il perfezionamento delle istanze presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 31 agosto 1977, n. 46 sulle calamità naturali e modifica dell'articolo 6 della legge stessa

158) Legge regionale 27 aprile 1978 n. 22

Rifinanziamento per l'anno 1977 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 'Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale

159) Legge regionale del 2 giugno 1978 n. 28

Interventi a favore delle attività produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977, nella Provincia di Alessandria

160) Legge regionale del 2 ottobre 1978 n. 59

Destinazione della somma di L. 7.377 milioni ad interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali

161) Legge regionale del 9 maggio 1979 n. 21

Attuazione legge 3 giugno 1978, n. 296. Erogazione contributo per completamento acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi

162) Legge regionale del 30 maggio 1980 n. 71

Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale

163) Legge regionale del 10 dicembre 1980 n. 79

Primo contributo del Piemonte all'iniziativa di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata

164) Legge regionale del 22 dicembre 1980 n. 87

Ulteriore contributo del Piemonte alle iniziative di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e della Basilicata

165) Legge regionale del 3 settembre 1981 n. 39

Provvedimenti straordinari per il finanziamento di interventi in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo - 2 aprile 1981

166) Legge regionale del 9 novembre 1981 n. 45

Adeguamento dei contributi in annualità a parziale modifica del dispositivo di cui alla legge regionale 16-5-1975, n. 28

#### URBANISTICA E EDILIZIA

167) Legge regionale del 27 dicembre 1976 n. 62

Autorizzazione di ulteriore spesa per l'anno finanziario 1976 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo 1° della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27

168) Legge regionale del 1 dicembre 1978 n. 71

Fondo di dotazione a favore del Consorzio regionale obbligatorio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Piemonte

169) Legge regionale del 19 dicembre 1978 n. 77

Spese per il funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale

170) Legge regionale del 3 settembre 1984 n. 54

Disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni

171) Legge regionale del 31 agosto 1988 n. 41

Snellimento di procedure in materia di funzionamento del C.U.R.

172) Legge regionale del 21 aprile 1989 n. 25

Sanatoria occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da Enti pubblici

173) Legge regionale del 7 giugno 1989 n. 33

Contributo straordinario al Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Piemonte

#### AMBIENTE, ENERGIA, PARCHI

174) Legge regionale 17 agosto 1977 n. 42

Interventi per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

175) Legge regionale del 16 maggio 1979 n. 23

Modifica al 3° comma, articolo 33, legge regionale 6 novembre 1978, n. 68

176) Legge regionale del 16 maggio 1979 n. 24

Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale

177) Legge regionale del 26 giugno 1979 n. 32

Proroga dell'efficacia dei decreti del Presidente della Giunta Regionale 2 luglio 1975, n. 2601 e 25 luglio 1975, n. 3016 (flora protetta)

178) Legge regionale del 14 novembre 1979 n. 65

Incentivazione all'adozione di tecnologie destinate all'utilizzazione di energie rinnovabili, nell'edilizia residenziale

179) Legge regionale del 23 aprile 1985 n. 44

Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione del metano

180) Legge regionale 7 settembre 1987 n. 48

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con legge regionale 5 agosto 1986, n. 33, recante 'Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesìo

181) Legge regionale 23 aprile 1990 n. 48

Risarcimento dei danni arretrati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli nelle aree protette regionali

182) Legge regionale del 5 aprile 1996 n. 16

Provvedimenti in materia di rilocalizzazione di insediamenti produttivi

#### TRASPORTI

183) Legge regionale del 22 agosto 1972 n. 6

Erogazione per l'anno 1972 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori

184) Legge regionale del 22 agosto 1972 n. 7

Concessione di contributi per rinnovo del parco autobus alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori

185) Legge regionale del 22 agosto 1972 n. 8

Concessione di contributi per investimenti ad aziende private concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori

186) Legge regionale del 22 agosto 1972 n. 9

Concessione di contributi per investimenti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori agli enti locali, ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica

187) Legge regionale del 4 dicembre 1974 n. 35

Erogazione di fondi per competenze derivanti al personale delle aziende concessionarie di autolinee dall'estensione del trattamento economico e normativo degli auto-ferrotramvieri

188) Legge regionale del 7 marzo 1975 n. 12

Erogazione di fondi per competenze derivanti al personale delle aziende concessionarie di autolinee dall'estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri

189) Legge regionale del 5 maggio 1975 n. 24

Erogazione di un contributo a favore delle aziende private concessionarie di autoservizi per l'applicazione a favore del proprio personale delle nuove tabelle retributive del settore autoferrotramviario

190) Legge regionale del 4 maggio 1976 n. 21

Estensione al 1976 della legge regionale 6 maggio 1974 n. 15: Contributi alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi

191) Legge regionale del 7 maggio 1976 n. 25

Rifinanziamento della l.r. 6 maggio 1974, n. 16: 'Contributo in capitale ad Enti Locali, ad Aziende Pubbliche o a Partecipazione Pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici

192) Legge regionale del 7 maggio 1976 n. 26

Rifinanziamento della l.r. 6 maggio 1974, n. 14: 'Contributi agli Enti Locali e alle Aziende Pubbliche o a Partecipazione Pubblica per l'acquisto di materiale rotabile.

193) Legge regionale del 30 agosto 1976 n. 46

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società Subalpina di Imprese ferroviarie S.p.A. con sede in Domodossola

194) Legge regionale del 11 novembre 1976 n. 54

Contributi per l'ammodernamento e il potenziamento del parco veicoli dei trasporti pubblici, in connessione con l'intervento finanziario statale (Piano Autobus)

195) Legge regionale del 6 aprile 1977 n. 22

Misure straordinarie per il potenziamento degli autoservizi di linea e per il contenimento dell'aumento delle tariffe preferenziali dei servizi medesimi

196) Legge regionale 4 dicembre 1978 n. 73

Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle FF.SS., dell'ANAS, delle ferrovie in concessione o di altri Enti pubblici, eseguiti direttamente dagli Enti medesimi

197) Legge regionale del 8 agosto 1979 n. 39

Modifica alle leggi regionali: 6 aprile 1977, n. 22 'Contributo alle Imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi; 6 maggio 1974, n. 14 'Contributo agli Enti locali e alle Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile; 6 maggio 1974, n. 15 'Contributo alle Imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi.

198) Legge regionale del 20 dicembre 1979 n. 80

Provvedimenti in ordine all'attuazione di un esperimento tariffario regionale in alcuni Comprensori della Regione; nonchè in ordine alla gestione economico-finanziaria dei servizi da parte dei Consorzi di Gestione Trasporti

#### BENI CULTURALI

199) Legge regionale del 1 aprile 1980 n. 19

Modalità di attuazione dell' art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in merito a Centri di lettura e Centri sociali di educazione permanente

200) Legge regionale del 13 maggio 1980 n. 43

Contributo alla Fondazione arch. Enrico Monti per 'Programma di censimento dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari

201) Legge regionale del 22 maggio 1980 n. 57

Contributi a favore del Museo di arti e culture extraeuropee di Biella

202) Legge regionale del 25 agosto 1987 n. 42

Interventi regionali a favore dell'attività scientifica e culturale dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino

203) Legge regionale del 9 aprile 1990 n. 25

Norme transitorie della L.R. su 'Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso

204) Legge regionale del 25 ottobre 1996 n. 77

Inquadramento del personale presso l'Ente per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16

205) Legge regionale del 26 maggio 1997 n. 25

Interventi della Regione a seguito dell'incendio alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale dell'11 aprile 1997

206) Legge regionale del 24 novembre 1997 n. 58

Partecipazione al Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 1998

207) Legge regionale del 22 dicembre 1998 n. 43

Contributo straordinario all'Accademia delle scienze di Torino

#### PROMOZIONE ATTIVITÀ CULTURALI, ISTRUZIONE, SPETTACOLO

208) Legge regionale del 12 maggio 1975 n. 26

Interventi straordinari per l'assistenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo

209) Legge regionale del 26 gennaio 1976 n. 9

Integrazioni straordinarie per l'Assistenza Scolastica

210) Legge regionale del 9 luglio 1976 n. 40

Integrazione straordinaria del cap. 236 di spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976, per favorire l'esercizio del diritto allo studio

211) Legge regionale del 13 luglio 1977 n. 38

Integrazione straordinaria per l'assistenza scolastica

212) Legge regionale del 24 novembre 1997 n. 59

Modifica alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 'Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età o comunque denominate '

#### INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CELEBRAZIONI

213) Legge regionale del 6 luglio 1978 n. 41

Rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta ai componenti il Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo

214) Legge regionale del 6 novembre 1978 n. 67

Contributo regionale per la costruzione a Vercelli di un monumento alla mondana

215) Legge regionale del 22 agosto 1979 n. 48

Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locale

216) Legge regionale del 10 dicembre 1979 n. 72

Contributi alle Comunità Montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva

217) Legge regionale del 3 settembre 1981 n. 33

Proroga e modifiche della legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 'Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locali '

218) Legge regionale del 9 novembre 1981 n. 46

Modifiche alla L.R. 10 dicembre 1979, n. 72 'Contributo alle Comunità Montane per le attività della cultura e dell'informazione televisiva '

219) Legge regionale del 11 gennaio 1984 n. 2

Rifinanziamento della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 'Contributi alle Comunità Montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva '

220) Legge regionale del 24 aprile 1984 n. 22

Modificazione della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 2. 'Contributi alle Comunità Montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva '.

221) Legge regionale del 30 ottobre 1984 n. 58

Contributo Regione Piemonte per costruzione Monumento al Medico Condotta

222) Legge regionale del 18 aprile 1985 n. 35

Ulteriore rifinanziamento della L.R. 10 dicembre 1979, n. 72 - 'Contributi alle Comunità Montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva '

223) Legge regionale del 23 aprile 1990 n. 43

Contributo regionale per la costruzione a Condove (TO) del Monumento alla Memoria Alpina

224) Legge regionale del 3 giugno 1993 n. 19

Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Liberazione

225) Legge regionale del 6 agosto 1996 n. 57

Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello Statuto della Regione Piemonte

226) Legge regionale del 16 ottobre 1998 n. 24

Proroga della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 'Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello Statuto della Regione Piemontè. Celebrazione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana

227) Legge regionale del 24 maggio 1999 n. 10

Contributo regionale per la realizzazione di un monumento alla memoria di Fausto Coppi

#### ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

228) Legge regionale del 26 luglio 1973 n. 15

Personale in servizio presso la Regione Piemonte per la prima costituzione degli uffici

229) Legge regionale del 5 dicembre 1975 n. 60

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 'Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento '

230) Legge regionale del 15 marzo 1977 n. 16

Estensione della normativa di cui all' art. 71 della L.R. 12-8-1974, n. 22, per l'inquadramento in ruolo in base al titolo di studio posseduto

231) Legge regionale del 12 aprile 1977 n. 23

Miglioramenti economici un attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali

232) Legge regionale del 5 maggio 1977 n. 29

Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla Regione Piemonte dall'ISSCAL - Istituto per il Servizio Sociale Case per i Lavoratori - e dall'ISES - Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale - in base al D.P.R. 30-12-1972, n. 1036

233) Legge regionale del 5 maggio 1977 n. 30

Inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito alla Regione Piemonte dalla ex Gioventù Italiana, in base all' art. 3 della legge 18-11-75, n. 764

234) Legge regionale del 6 aprile 1978 n. 17

Applicazione legge dello Stato 22.7.1975, n. 382 e D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo - Passaggio funzioni



235) Legge regionale del 12 giugno 1978 n. 35

Modifiche alla legge regionale 27.12.1977, n. 63

236) Legge regionale del 6 ottobre 1978 n. 61

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla Regione Piemonte

237) Legge regionale del 24 aprile 1979 n. 19

Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle legge 21 ottobre 1978, n. 641

238) Legge regionale 16 agosto 1979 n. 42

Modificazione dell'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32

239) Legge regionale del 22 agosto 1979 n. 47

Integrazione all' art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22

240) Legge regionale del 10 dicembre 1979 n. 71

Modifica articolo 73, legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 - Decorrenza inquadramento ai fini del trattamento di quiescenza del personale comandato ai sensi dell' art. 65, legge 10-2-1953, n. 62

241) Legge regionale del 12 maggio 1980 n. 38

Istituzione della graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni

242) Legge regionale del 13 maggio 1980 n. 40

Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali

243) Legge regionale del 17 dicembre 1980 n. 85

Interpretazione autentica dell' articolo 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74

244) Legge regionale del 19 maggio 1982 n. 11

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. 24-7-77, n. 616 e alle leggi 17-8-1974, n. 386, 29-6-1977, n. 349, 23-12-1978, n. 833

245) Legge regionale del 17 giugno 1982 n. 13

Rettifiche alla L.R. 19 maggio 1982, n. 11, concernente inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed alle leggi 15-8-1974, n. 386, 29-6-1977, n. 349 e 23-12-1978, n. 833

246) Legge regionale 23 gennaio 1984 n. 5

Modifica alla legge regionale 2 aprile 1979, n. 14

247) Legge regionale del 18 dicembre 1986 n. 60

Integrazione alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte

248) Legge regionale del 17 aprile 1987 n. 26

Disposizioni per la pubblicità dei requisiti di accesso e dei titoli posseduti dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali nonché dei curricula presentati dai vincitori dei concorsi interni per la copertura di posti di 2a qualifica dirigenziale

249) Legge regionale del 11 dicembre 1987 n. 60

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 'Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte '.

250) Legge regionale del 21 luglio 1988 n. 36

Modifica alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 - Disposizioni varie.

251) Legge regionale del 23 dicembre 1988 n. 48

Disposizioni in merito ai concorsi speciali di cui all'art. 46 L.R. 16 agosto 1984, n. 40 ed all'accesso della 1a qualifica dirigenziale

252) Legge regionale del 20 marzo 1990 n. 11

Integrazione della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/87

253) Legge regionale 21 gennaio 1991 n. 5

Integrazioni e modificazioni alla L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni

254) Legge regionale del 5 marzo 1992 n. 13

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

255) Legge regionale del 23 aprile 1992 n. 23

Inquadramento nel ruolo regionale del personale dipendente della Promark

256) Legge regionale del 23 aprile 1992 n. 27

Integrazione dell' art. 49 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, in materia di patrocinio legale per i dipendenti regionali

257) Legge regionale 23 giugno 1993 n. 30 (Modifica della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 9 Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte)

258) Legge regionale del 28 giugno 1993 n. 33

Trattamento giuridico ed economico delle assenze per maternità e per malattia dei figli inferiori ai tre anni

259) Legge regionale del 12 luglio 1994 n. 22

Disposizione interpretativa dell' articolo 38 della L. R. 23 aprile 1990, n. 36, in materia di indennità di funzione dirigenziale

260) Legge regionale del 12 luglio 1994 n. 24

Applicazione dell' articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspettativa per mandato parlamentare o consiliare

261) Legge regionale 27 luglio 1994 n. 28

Modifiche ed integrazioni al Titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni 'Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte'

262) Legge regionale 9 giugno 1997 n. 28

Integrazioni al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari

263) Legge regionale del 9 giugno 1997 n. 31

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anni 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie 1997

264) Legge regionale del 30 ottobre 1998 n. 29

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale

265) Legge regionale 24 marzo 2000 n. 26

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennità e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte' e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri'

266) Legge regionale del 14 novembre 2001 n. 27

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000 e agli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 2001 e 2002

#### SANITÀ

267) Legge regionale del 22 agosto 1972 n. 3

Estensione dell'assistenza farmaceutica ed integrativa ai titolari di pensione della gestione speciale Coltivatori Diretti

268) Legge regionale del 22 agosto 1972 n. 4

Estensione dell'assistenza farmaceutica ed integrativa ai titolari di pensione della gestione speciale Artigiani

269) Legge regionale del 22 agosto 1972 n. 5

Estensione dell'assistenza farmaceutica ed integrativa ai titolari di pensione della gestione speciale Esercenti attività commerciali

270) Legge regionale 11 dicembre 1974, n. 38

Assistenza ai lavoratori dell'industria affetti da tumori professionali o loro superstiti

271) Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39

disposizioni provvisorie concernenti le strutture e gli organici degli Enti Ospedalieri

272) Legge regionale del 30 dicembre 1974 n. 42

Regolamentazione delle iscrizioni in appositi ruoli dei soggetti non assistibili da Enti o Casse Mutue

273) Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 43

Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera

274) Legge regionale del 20 gennaio 1975 n. 2

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti

275) Legge regionale del 20 gennaio 1975 n. 3

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa degli artigiani

276) Legge regionale del 20 gennaio 1975 n. 4

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed Integrativa agli esercenti attività commerciali

277) Legge regionale del 3 febbraio 1975 n. 8

Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera

278) Legge regionale del 20 maggio 1975 n. 30

Disciplina della costituzione delle commissioni giudicatrici di concorsi sanitari

279) Legge regionale del 4 giugno 1975 n. 44

Determinazione indennità di missione ai membri dei consigli d'amministrazione ed ai dipendenti degli enti ospedalieri facenti parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero e compensi fissi massimi per gli altri componenti diversi da quelli ospedalieri sopraindicati

280) Legge regionale del 12 marzo 1976 n. 12

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti per l'anno 1976

281) Legge regionale del 31 marzo 1976 n. 17

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali per l'anno 1976

282) Legge regionale del 31 marzo 1976 n. 18

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani per l'anno 1976

283) Legge regionale del 7 luglio 1976 n. 38

Norme provvisorie di salvaguardia alla istituzione di nuovi Istituti privati di Diagnosi e Cura

284) Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 4

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 30 dicembre 1974 n. 43 e 3 febbraio 1975 n. 8, concernenti rispettivamente 'Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera e 'Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera

285) Legge regionale del 17 marzo 1977 n. 17

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali per il primo semestre dell'anno 1977

286) Legge regionale del 21 marzo 1977 n. 20

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani per il primo semestre dell'anno 1977

287) Legge regionale del 21 marzo 1977 n. 21

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti per il primo semestre dell'anno 1977

288) Legge regionale 23 dicembre 1977 n. 62

Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcolismo

289) Legge regionale 13 gennaio 1978 n. 5

Disciplina degli organi consultivi in materia di igiene e sanità

290) Legge regionale 20 maggio 1980 n. 52

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali

291) Legge regionale 20 maggio 1980 n. 53

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro

292) Legge regionale del 17 dicembre 1980 n. 86

Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri ed il trasferimento delle relative gestioni alle unità sanitarie locali

293) Legge regionale del 13 marzo 1981 n. 10

Norme straordinarie per l'approvazione di pianta organica provvisoria da parte delle Unità Sanitarie Locali ed il conferimento di incarichi nelle more delle graduatorie regionali

294) Legge regionale del 13 marzo 1981 n. 11

Norme provvisorie per il regime autorizzativo delle strutture e personale del servizio sanitario regionale

295) Legge regionale del 3 settembre 1981 n. 41

Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali, riqualificandi ex lege 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali

296) Legge regionale del 30 dicembre 1981 n. 58

Assunzione per chiamata diretta di speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari - Delega alle Unità Sanitarie Locali della selezione e delle procedure

297) Legge regionale del 27 agosto 1982 n. 21

Individuazione dell'Organo Regionale competente a porre in essere provvedimenti concernenti le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali nella fase transitoria

298) Legge regionale 8 novembre 1983 n. 19

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali

299) Legge regionale 17 novembre 1983 n. 23

Copertura posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali

300) Legge regionale 21 gennaio 1985 n. 6

Modifica all'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 'Proroga presidenza transitoria del Consiglio Regionale Sanità e Assistenza

301) Legge regionale 18 aprile 1985 n. 39

Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio

302) Legge regionale 29 aprile 1985 n. 50

Ristrutturazione dell'ex Preventorio Antitubercolare di Limone Piemonte. Contributo finanziario al Comune

303) Legge regionale 3 settembre 1986 n. 39

Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 'Disciplina degli organi collegiali sanitari

304) Legge regionale 28 ottobre 1987 n. 54

Proroga trattamento domiciliare ex art. 12 L.R. 18 aprile 1985, n. 39: 'Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio

305) Legge regionale 25 gennaio 1988 n. 7

Norme transitorie per la nutrizione entrale a domicilio

306) Legge regionale del 23 dicembre 1988 n. 49

Norme per l'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori di Sanità Pubblica

307) Legge regionale 23 gennaio 1989 n. 11

Nomina di un Commissario per la gestione dell'attività pendente della disciolta USSL. 1/23 (Torino) di cui alla L.R. 13 agosto 1986, n. 35

308) Legge regionale 23 aprile 1990 n. 47

Organizzazione e funzionamento delle Unità Socio Sanitarie Locali

309) Legge regionale 21 dicembre 1994 n. 63

Indennità ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL)

310) Legge regionale 3 gennaio 1997 n. 6

Disciplina speciale e transitoria delle attività di formazione e orientamento professionale in campo sanitario

#### ASSISTENZA

311) Legge regionale del 10 gennaio 1977 n. 3

Integrazione del fondo speciale per gli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 per l'anno 1976

312) Legge regionale del 13 aprile 1977 n. 25

Ulteriore proroga delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 17 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione

313) Legge regionale del 1 marzo 1979 n. 11

Proroga e modificazioni alle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione

314) Legge regionale del 20 agosto 1981 n. 31

Svincolo di destinazione dell'Ospedale di Pra-Catinat e sua ristrutturazione a fini socio-assistenziali

315) Legge regionale del 13 aprile 1992 n. 21

Modifiche alla L.R. 16 agosto 1989, n. 48 'Norme in materia di cooperazione sociale '

#### BILANCIO, FINANZE, CREDITO E PATRIMONIO

316) Legge regionale del 3 agosto 1972 n. 2

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972

317) Legge regionale del 25 gennaio 1973 n. 5

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1973

318) Legge regionale del 21 maggio 1973 n. 12

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973

319) Legge regionale del 13 giugno 1973 n. 13

Proroga dell'esercizio finanziario 1972

320) Legge regionale del 16 gennaio 1974 n. 2

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1974

321) Legge regionale del 4 febbraio 1974 n. 4

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973

322) Legge regionale del 18 febbraio 1974 n. 5

Convalida del D.P.G.R. 14 settembre 1973, n. 1385, relativo al prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste

323) Legge regionale del 5 luglio 1974 n. 20

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974

324) Legge regionale del 15 novembre 1974 n. 33

Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1972

325) Legge regionale del 30 dicembre 1974 n. 40

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974

326) Legge regionale del 30 dicembre 1974 n. 45

Disposizioni finanziarie per l'acquisto della Sede del Consiglio Regionale

327) Legge regionale del 23 gennaio 1975, n. 5

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1975

328) Legge regionale del 23 gennaio 1975 n. 6



Seconda variazione al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974

329) Legge regionale del 23 gennaio 1975 n. 7

Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1973

330) Legge regionale del 18 febbraio 1975 n. 11

Convalida del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 1974, n. 4204, relativo a prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste

331) Legge regionale del 1 aprile 1975 n. 20

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975

332) Legge regionale del 20 maggio 1975 n. 29

Convalida del decreto del Presidente della Giunta regionale in data 6 febbraio 1975 n. 448, relativo a prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste

333) Legge regionale del 27 novembre 1975 n. 57

Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1974

334) Legge regionale del 27 novembre 1975 n. 58

Convalida del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3448 in data 28 agosto 1975 relativo a prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste

335) Legge regionale del 30 dicembre 1975 n. 61

Convalida del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3895 in data 29 settembre 1975, relativo a prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste

336) Legge regionale del 15 gennaio 1976 n. 2

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1975

337) Legge regionale del 19 gennaio 1976 n. 4

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1976

338) Legge regionale del 12 marzo 1976 n. 13

Disposizioni per l'utilizzo di una seconda quota dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1974

339) Legge regionale del 23 marzo 1976 n. 14

Integrazione della legge regionale 19 gennaio 1976, n. 4, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1976

340) Legge regionale del 26 maggio 1976 n. 29

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976

341) Legge regionale del 20 agosto 1976 n. 44

Trasferimenti all'esercizio finanziario 1976 di limiti di impegno e di autorizzazioni di spesa stabiliti per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 in materia di Agricoltura e Foreste

342) Legge regionale del 23 dicembre 1976 n. 59

Azienda per la gestione della Tenuta "La Mandria" bilancio di previsione per l'anno 1976

343) Legge regionale del 27 dicembre 1976 n. 60

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976

344) Legge regionale del 10 gennaio 1977 n. 1

Norme per la nuova numerazione dei capitoli del bilancio regionale

345) Legge regionale del 20 gennaio 1977 n. 8

2° variazione al Bilancio per l'anno finanziario 1976

346) Legge regionale del 31 gennaio 1977 n. 12

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977

347) Legge regionale del 17 marzo 1977 n. 18

Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1975

348) Legge regionale del 13 aprile 1977 n. 24

Modificazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno 1976 per l'assistenza ospedaliera

349) Legge regionale del 9 maggio 1977 n. 31

Convalida di decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64/V.B. dell'8-2-77 emesso ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 26-5-76, n. 29

350) Legge regionale del 2 giugno 1977 n. 32

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977

351) Legge regionale del 4 luglio 1977 n. 35

Autorizzazione sull'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali

352) Legge regionale del 12 agosto 1977 n. 41

Integrazione straordinaria del capitolo n. 5360 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 per la realizzazione di interventi assistenziali

353) Legge regionale del 22 agosto 1977 n. 45

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di centro di formazione professionale della Regione

354) Legge regionale del 16 novembre 1977 n. 53

Convalida del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 V.B. del 28 giugno 1977, emesso ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12

355) Legge regionale del 17 novembre 1977 n. 54

Convalida del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 V.B. del 21 luglio 1977, emesso ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12

356) Legge regionale del 17 novembre 1977 n. 55

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali

357) Legge regionale del 9 dicembre 1977 n. 58

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977

358) Legge regionale del 27 dicembre 1977 n. 64

Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1976

359) Legge regionale 6 gennaio 1978, n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978

360) Legge regionale del 24 gennaio 1978 n. 9

Trasferimento all'esercizio finanziario 1978 della decorrenza di limiti di impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali

361) Legge regionale del 27 febbraio 1978 n. 10

Proroga al 30 aprile 1978 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978, autorizzato con la legge regionale 6 gennaio 1978, n. 1

362) Legge regionale del 25 maggio 1978 n. 26

Bilancio per l'esercizio finanziario 1978

363) Legge regionale del 14 luglio 1978 n. 43

Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1977

364) Legge regionale del 26 luglio 1978 n. 46

Assestamento di bilanci per l'esercizio finanziario 1978

365) Legge regionale del 28 agosto 1978 n. 57

Variazione di bilancio in applicazione dell' art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

366) Legge regionale del 11 dicembre 1978 n. 76

Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978

367) Legge regionale del 19 dicembre 1978 n. 79

Convalida del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 V.B. in data 7 settembre 1978

368) Legge regionale del 22 dicembre 1978 n. 81

Integrazione della legge regionale 25 maggio 1978 n. 26

369) Legge regionale del 15 gennaio 1979 n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979

370) Legge regionale del 22 gennaio 1979 n. 2

Trasferimento agli esercizi finanziari 1979 e successivi di stanziamenti relativi a contributi in capitale ed in annualità previsti a carico del bilancio per l'anno 1972 e successivi

371) Legge regionale del 4 aprile 1979 n. 17

Bilancio di previsione per l'anno 1979

372) Legge regionale del 18 luglio 1979 n. 38

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di Uffici regionali

373) Legge regionale del 24 agosto 1979 n. 49

Rendiconto esercizio finanziario 1978

374) Legge regionale del 31 agosto 1979 n. 53

Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 1979

375) Legge regionale del 14 novembre 1979 n. 63

Integrazione della legge regionale 4 aprile 1979, n. 17

376) Legge regionale del 18 dicembre 1979 n. 75

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sedi di uffici regionali

377) Legge regionale del 18 dicembre 1979 n. 78

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979

378) Legge regionale del 6 marzo 1980 n. 12

Bilancio di previsione per l'anno 1980

379) Legge regionale del 17 marzo 1980 n. 15

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di Centro di Formazione Professionale della Regione

380) Legge regionale del 5 maggio 1980 n. 36

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1980

381) Legge regionale del 22 maggio 1980 n. 54

Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione E.S.A.P.)

382) Legge regionale del 22 maggio 1980 n. 55

Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione del Parco naturale Alta Valle Pesio)

383) Legge regionale del 30 maggio 1980 n. 72

Modifica della denominazione del capitolo n. 11950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980

384) Legge regionale del 16 dicembre 1980 n. 82

Rendiconto dell'esercizio finanziario 1979

385) Legge regionale del 16 dicembre 1980 n. 83

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1980

386) Legge regionale del 13 gennaio 1981 n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981

387) Legge regionale del 18 febbraio 1981 n. 8

Convalida del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 V.B. del 27-11-1980

388) Legge regionale del 17 marzo 1981 n. 12

Proroga fino al 30 aprile 1981 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1981, autorizzato con legge regionale 13 gennaio 1981, n. 1

389) Legge regionale del 27 aprile 1981 n. 13

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981

390) Legge regionale del 7 maggio 1981 n. 15

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1982 e 1983, nonché modifiche alla normativa contabile di leggi di settore e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'Area di Intervento Agricoltura.

391) Legge regionale del 2 giugno 1981 n. 18

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di Centro di Formazione Professionale della Regione

392) Legge regionale del 5 agosto 1981 n. 26

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981, relativamente all'iscrizione di contributi provenienti dal fondo sociale europeo

393) Legge regionale del 12 agosto 1981 n. 29

Rendiconto dell'esercizio finanziario 1980

394) Legge regionale del 25 agosto 1981 n. 32

Seconda variazione al bilancio per l'anno 1981

395) Legge regionale del 26 novembre 1981 n. 48

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1981

396) Legge regionale del 23 dicembre 1981 n. 52

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982, nonché devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'Area di Intervento Agricoltura e variazioni agli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio per l'anno 1981

397) Legge regionale del 21 gennaio 1982 n. 3

Autorizzazione all'esercizio provvisorio sul bilancio per l'anno finanziario 1982

398) Legge regionale del 28 gennaio 1982 n. 5

Integrazione della legge regionale n. 52 del 23-12-1981

399) Legge regionale del 8 aprile 1982 n. 10

Proroga fino al 30 aprile 1982 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1982, autorizzato con la legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3

400) Legge regionale del 2 giugno 1982 n. 12

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982

401) Legge regionale del 31 agosto 1982 n. 24

Rendiconto dell'esercizio finanziario 1981

402) Legge regionale del 31 agosto 1982 n. 25

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno 1982

403) Legge regionale del 31 agosto 1982 n. 26

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli Esercizi 1983 e 1984, nonché modifiche alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 15 e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura

404) Legge regionale del 3 novembre 1982 n. 33

Integrazione della legge regionale 2 giugno 1982, n. 12

405) Legge regionale del 13 dicembre 1982 n. 39

Prima variazione al bilancio per l'anno 1982

406) Legge regionale del 27 gennaio 1983 n. 3

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983

407) Legge regionale del 1 settembre 1983 n. 12

Integrazione della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 (Bilancio di previsione dell'ESAP per l'anno 1983)

408) Legge regionale del 5 settembre 1983 n. 13

Rendiconto dell'esercizio finanziario 1982

409) Legge regionale del 5 settembre 1983 n. 14

Assestamento al Bilancio per l'esercizio finanziario 1983

410) Legge regionale del 5 settembre 1983 n. 15

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1983 e 1984 e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura

411) Legge regionale del 2 dicembre 1983 n. 24

Il provvedimento recante disposizioni finanziarie per l'anno 1983

412) Legge regionale del 27 gennaio 1984 n. 10

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984

413) Legge regionale del 24 aprile 1984 n. 21

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di Centro di Formazione Professionale della Regione

414) Legge regionale del 26 luglio 1984 n. 34

Integrazione della legge regionale 27 gennaio 1984, n. 10

415) Legge regionale del 6 agosto 1984 n. 36

Rendiconto dell'esercizio finanziario 1983.

416) Legge regionale del 16 agosto 1984 n. 38

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984

417) Legge regionale del 8 novembre 1984 n. 60

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1984 e 1985 nonché devoluzione di quote di assegnazione statali nell'Area di intervento Agricoltura

418) Legge regionale del 21 gennaio 1985 n. 3

Convalida della deliberazione della Giunta Regionale n. 2-38263 in data 30 ottobre 1984

419) Legge regionale del 21 gennaio 1985 n. 5

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984: Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit - Parco naturale dell'Alta Valle Pesio - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta - Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand - Parco naturale dell'Argentera - Parco naturale Orsiera-Rocciavre - Parco naturale della Val Tronca - Riserva naturale del Parco della Burcina

420) Legge regionale del 23 gennaio 1985 n. 7

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985

421) Legge regionale del 4 marzo 1985 n. 16

Integrazione alla L.R. 6 agosto 1984, n. 36 'Rendiconto finanziario 1983'

422) Legge regionale del 23 aprile 1985 n. 43

Autorizzazione all'acquisto di un immobile con tutti gli arredi e le attrezzature in esso esistenti da destinare a sede di Centro di Formazione Professionale della Regione

423) Legge regionale del 29 aprile 1985 n. 48

Prima variazione al bilancio per l'anno finanziario 1985, nonché autorizzazioni di spesa per l'anno 1986 e devoluzioni di quote di assegnazioni statali nell'Area di Intervento Agricoltura

424) Legge regionale del 25 novembre 1985 n. 62

Convalida della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-45581 in data 23 luglio 1985

425) Legge regionale del 25 novembre 1985 n. 64

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984

426) Legge regionale del 25 novembre 1985 n. 65

Integrazione della legge regionale 22 gennaio 1985, n. 7

427) Legge regionale del 12 dicembre 1985 n. 68

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985

428) Legge regionale del 23 gennaio 1986 n. 6



Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984, Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Parco naturale dell'Alpe Veglia, Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè - Vernante, Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.)

429) Legge regionale del 23 gennaio 1986 n. 7

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985, Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, Parco naturale dell'Argentera. Riserva naturale della Garzaia di Valenza, Parco naturale dell'Alpe Veglia, Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè - Vernante, Parco naturale delle Lame del Sesia, dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame, Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Azienda regionale dei Parchi Suburbani - Venaria Reale, Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.)

430) Legge regionale del 23 gennaio 1986 n. 8

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986 e relativi allegati

431) Legge regionale del 23 aprile 1986 n. 17

Integrazione alla L.R. 23 gennaio 1986, n. 7 per l'approvazione degli assestamenti al bilancio di previsione per l'anno 1985 del Parco naturale Orsiera-Rocciavré, del Parco naturale Val Troncea e del Parco naturale Alta Valle Pesio

432) Legge regionale del 2 maggio 1986 n. 19

Integrazione alla L.R. 23 gennaio 1986, n.8 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986' per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1986 dei seguenti Enti: Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea - Riserva naturale della Garzaia di Valenza - Parco naturale dell'Alpe Veglia - Riserva naturale del Bosco e dei Laghi Palanfrè - Parco naturale dei Laghi di Avigliana - Parco naturale delle Lame del Sesia - Parco naturale Orsiera-Rocciavré - Parco naturale Val Troncea - Parco naturale Alta Valle Pesio

433) Legge regionale del 8 maggio 1986 n. 20

Prima legge di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1986. Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali

434) Legge regionale del 3 settembre 1986 n. 38

Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1987

435) Legge regionale del 17 novembre 1986 n. 47

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1985

436) Legge regionale del 17 novembre 1986 n. 48

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986 e relativi allegati

437) Legge regionale del 17 novembre 1986 n. 49

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede operativa del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e dei relativi terreni di pertinenza

438) Legge regionale del 18 dicembre 1986 n. 61

Seconda variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986

439) Legge regionale del 29 dicembre 1986 n. 62

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986: Parco naturale dell'Argentera, Riserva naturale della Garzaia di Valenza, Azienda regionale dei Parchi suburbani Venaria Reale, Parco naturale Orsiera Rocciavré

440) Legge regionale del 14 gennaio 1987 n. 6

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1987

441) Legge regionale del 23 gennaio 1987 n. 8

Integrazione al disegno di legge n. 179 approvato dal Consiglio Regionale in data 20 novembre 1986, per l'approvazione degli assestamenti al bilancio di previsione per l'anno 1986 dei seguenti Enti: Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, Ente Parco Lame del Sesia, Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, Parco naturale Val Troncea, Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (I.R.E.S.)

442) Legge regionale del 17 marzo 1987 n. 13

Proroga fino al 30 aprile 1987 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1987 autorizzato con L.R. 14 gennaio 1987, n. 6

443) Legge regionale del 28 maggio 1987 n. 30

Approvazione bilancio previsione 1987 e bilancio pluriennale 1987-1990 e relativi allegati

444) Legge regionale del 18 giugno 1987 n. 34

Autorizzazione a donare al Comune di Cortandone (AT) i beni mobili ed immobili provenienti dalla eredità del sig. Federico Venturello

445) Legge regionale del 6 luglio 1987 n. 37

Integrazione alla L.R. 29 dicembre 1986, n. 62, così come integrata dalla L.R. 23 gennaio 1987, n. 8, per l'approvazione degli assestamenti al bilancio di previsione per l'anno 1986 dei seguenti Enti: Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) - Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè - Parco naturale dell'Alta Valle Pesio - Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

446) Legge regionale del 28 agosto 1987 n. 45

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1986

447) Legge regionale del 21 settembre 1987 n. 52

Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 nonchè disposizioni finanziarie per gli anni 1987-1990

448) Legge regionale del 16 dicembre 1987 n. 62

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987

449) Legge regionale del 28 dicembre 1987 n. 66

Parziale modificazione dell' articolo 13 della L.R. 28 maggio 1987, n. 30

450) Legge regionale del 11 gennaio 1988 n. 2

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 1998

451) Legge regionale del 25 gennaio 1988 n. 5

Estinzione anticipata di mutui a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti

452) Legge regionale del 18 febbraio 1988 n. 8

Proroga fino al 31 marzo 1988 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1988 autorizzato con legge regionale 11 gennaio 1988, n. 2

453) Legge regionale del 12 aprile 1988 n. 18

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987: Azienda regionale dei Parchi suburbani; Parco naturale dell'Argentera; Riserva naturale del Sacro Monte di Orta; Parco naturale Alta Valle Pesio; Parco naturale Orsiera-Rocciavre; Parco naturale Lame del Sesia; Parco naturale Sacro Monte di Crea; Parco naturale dei Laghi di Avigliana; Parco naturale della Valle Tronca, I.R.E.S.

454) Legge regionale del 12 aprile 1988 n. 19

Proroga fino al 30 aprile 1988 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1988 autorizzato con legge regionale 18 febbraio 1988, n. 8

455) Legge regionale del 14 aprile 1988 n. 21

Approvazione rendiconti Parchi regionali

456) Legge regionale del 6 giugno 1988 n. 27

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativi allegati.

457) Legge regionale del 9 giugno 1988, n. 28

Prima legge di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1988

458) Legge regionale del 15 giugno 1988 n. 29

Autorizzazione all'acquisto dell'immobile e delle collezioni in vivo del giardino botanico sperimentale REA di San Bernardino di Trana (Torino)

459) Legge regionale del 18 agosto 1988 n. 37

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987

460) Legge regionale del 18 agosto 1988 n. 38

Autorizzazione all'acquisto di immobili da destinare a sede del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame

461) Legge regionale del 29 agosto 1988 n. 39

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988

462) Legge regionale del 22 dicembre 1988 n. 47

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativa prima nota di variazione

463) Legge regionale del 28 dicembre 1988 n. 51

Modificazioni alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 28

464) Legge regionale del 28 dicembre 1988 n. 52

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988: Parco naturale dell'Argentera - Parco naturale del Sacro Monte di Crea - Parco naturale delle Lame del Sesia - Azienda regionale dei Parchi suburbani (Venaria Reale) - Parco naturale dei Laghi di Avigliana

465) Legge regionale del 10 gennaio 1989 n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989

466) Legge regionale del 10 gennaio 1989 n. 2

Integrazione alla L.R. 6 giugno 1988, n. 27 (Bilancio Parchi)

467) Legge regionale del 16 gennaio 1989 n. 3

Integrazione alla L.R. 28 maggio 1987, n. 30 ( Bilancio di previsione 1987 - Bilancio pluriennale 1987/1990)

468) Legge regionale del 16 gennaio 1989 n. 4

Integrazione dell' articolo unico della L.R. 12 aprile 1988, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 - Parchi)

469) Legge regionale del 28 marzo 1989 n. 17

Proroga fino al 30 aprile dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1989 autorizzato dalla L.R. 10 gennaio 1989, n. 1

470) Legge regionale del 21 aprile 1989 n. 24

Modifiche agli artt. 1 e 2 della L.R. 15 giugno 1988, n. 29, relativa all'acquisto del giardino botanico sperimentale REA

471) Legge regionale del 2 maggio 1989 n. 27

Integrazione alla L.R. 18 agosto 1988, n. 37 'Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987' - Approvazione rendiconto Parco naturale dell'Alpe Veglia '.

472) Legge regionale del 5 giugno 1989 n. 31

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-91 e relativi allegati

473) Legge regionale del 5 giugno 1989 n. 32

Integrazione alla L.R. n. 52/88

474) Legge regionale del 24 luglio 1989 n. 42

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1988

475) Legge regionale del 13 novembre 1989 n. 67

Ulteriore integrazione alla L.R. 6 giugno 1988, n. 27 (Bilancio Parchi)

476) Legge regionale del 13 novembre 1989 n. 68

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti

477) Legge regionale del 22 novembre 1989 n. 70

Integrazione alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 31

478) Legge regionale del 7 dicembre 1989 n. 73

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989

479) Legge regionale del 28 dicembre 1989 n. 78

Seconda integrazione alla L.R. 5 giugno 1989, n. 31

480) Legge regionale del 29 gennaio 1990 n. 4

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990

481) Legge regionale del 5 febbraio 1990 n. 5

Devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area agricoltura

482) Legge regionale del 26 marzo 1990 n. 18

Approvazione rendiconti Parchi regionali 1988

483) Legge regionale del 26 marzo 1990 n. 20

Autorizzazione ad E.S.A.P. e I.R.E.S. all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio 1990

484) Legge regionale del 26 marzo 1990 n. 21

Prima integrazione della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 (Bilancio di previsione 1990)

485) Legge regionale del 23 aprile 1990 n. 35

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti

486) Legge regionale del 23 aprile 1990 n. 38

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 delle seguenti Aziende, Parchi o Riserve naturali: Azienda regionale dei parchi suburbani; Riserva naturale del Sacro Monte di Orta; Parco naturale Orsiera-Rocciavre; Parco naturale delle Lame del Sesia; Parco naturale del Sacro Monte di Crea; Parco naturale dei Laghi di Avigliana; Parco naturale della Valle Tronca; Parco naturale Alta Valle Pesio e Riserva naturale speciale Oasi Crava-Morozzo, Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, Ente Riserve naturali Garzaia di Valenza e Torrente Orba; Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand; Parco naturale dell'Alpe Veglia; Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (I.R.E.S.)

487) Legge regionale del 23 aprile 1990 n. 39

Disposizioni finanziarie per gli anni 1991 e 1992

488) Legge regionale del 23 aprile 1990 n. 40

Seconda integrazione alla L.R. 29 gennaio 1990, n. 4 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 '

489) Legge regionale del 23 aprile 1990 n. 41

Seconda legge di variazione alla L.R. 29 gennaio 1990, n. 4 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990'

490) Legge regionale del 23 aprile 1990 n. 42

Terza legge di variazione alla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990

491) Legge regionale del 3 dicembre 1990 n. 54

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 1990

492) Legge regionale del 24 dicembre 1990 n. 58

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1989

493) Legge regionale del 31 dicembre 1990 n. 59

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte

494) Legge regionale del 15 gennaio 1991 n. 4

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1991

495) Legge regionale del 11 aprile 1991 n. 13

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991

496) Legge regionale del 29 aprile 1991 n. 20

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 delle seguenti aziende, parchi o riserve naturali: Azienda regionale dei Parchi suburbani, Riserva naturale del Sacro Monte di Orta, Parco naturale Orsiera-Rocciavre, Parco naturale delle Lame del Sesia, Parco naturale del Sacro Monte di Crea, Parco naturale Alta Valle Pesio e Riserva naturale speciale Oasi Crava di Morozzo, Ente riserve naturali Garzaia di Valenza e torrente Orba, Parco naturale dell'Argentera, Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (I.R.E.S.), Parco naturale della Val Tronca

497) Legge regionale del 14 giugno 1991 n. 27

Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991

498) Legge regionale del 18 giugno 1991 n. 28

Disposizioni finanziarie per gli anni 1991 e 1992 - Integrazione alla L.R. 23 aprile 1980, n. 39

499) Legge regionale del 22 luglio 1991 n. 34

Rendiconto per l'esercizio finanziario 1990

500) Legge regionale del 6 agosto 1991 n. 37

Integrazione alla l.r. 29 aprile 1991, n. 20. Approvazione degli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1990 degli Enti di diritto pubblico, Aziende, Parchi o Riserve naturali: E.S.A.P., Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, Parco naturale dell'Alpe Veglia

501) Legge regionale del 29 agosto 1991 n. 39

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991

502) Legge regionale del 3 settembre 1991 n. 50

Devoluzione di quote di assegnazioni nel settore agricoltura

503) Legge regionale del 21 novembre 1991 n. 56

Integrazione e variazione alla legge regionale 11 aprile 1991, n. 13 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991', così come modificata dalla legge regionale 29 agosto 1991, n. 39

504) Legge regionale del 14 gennaio 1992 n. 5

Convalida della D.G.R. n. 120-5571 del 22 aprile 1991, così come modificata dalla D.G.R. n. 85-7288 del 25 giugno 1991 - Prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste

505) Legge regionale del 14 gennaio 1992 n. 6

Parchi regionali ed E.S.A.P. Approvazione rendiconti 1990

506) Legge regionale del 14 gennaio 1992 n. 7

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 dei seguenti Enti: Parchi naturali Alpe Veglia e Alpe Devero, Parco naturale Argentera, Parco naturale Orsiera Rocciavré, Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, Sistema delle Aree protette del Po Alessandrino e del Torrente Orba, I.R.E.S., Azienda regionale dei Parchi suburbani - Venaria Reale, Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e Riserve naturali Oasi Crava Morozzo e 'Ciciù del Villar, E.S.A.P., Parco naturale della Val Troncea

507) Legge regionale del 23 gennaio 1992 n. 8

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1992

508) Legge regionale del 9 marzo 1992 n. 14

Integrazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1992

509) Legge regionale del 9 marzo 1992 n. 15

Trasferimento all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60

510) Legge regionale del 16 aprile 1992 n. 22

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

511) Legge regionale del 6 luglio 1992 n. 33

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

512) Legge regionale del 7 agosto 1992 n. 38

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991

513) Legge regionale del 10 agosto 1992 n. 39

Integrazione alla l.r. 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio di previsione 1992 dei Parchi e delle Riserve naturali: Alta Valsesia, della Bessa, Sacro Monte di Ghiffa e Sacro Monte di Varallo - Sostituzione bilancio di previsione 1992 dell'I.R.E.S. e del Parco naturale della Val Troncea)

514) Legge regionale del 19 novembre 1992 n. 49

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992

515) Legge regionale del 9 dicembre 1992 n. 52



Seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 nonchè devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e foreste

516) Legge regionale del 21 gennaio 1993 n. 3

Rendiconti 1990 e 1991 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali. Approvazione ed elencazione

517) Legge regionale del 21 gennaio 1993 n. 4

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

518) Legge regionale del 22 febbraio 1993 n. 8

Integrazione all' articolo 36 della L.R. 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio degli Enti dipendenti dalla Regione)

519) Legge regionale del 22 febbraio 1993 n. 9

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1992 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione di Aree protette

520) Legge regionale del 3 maggio 1993 n. 13

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1993 degli Enti dipendenti dalla Regione

521) Legge regionale del 1 giugno 1993 n. 17

Prima integrazione alla legge regionale 21 gennaio 1993, n. 4 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 '

522) Legge regionale del 1 giugno 1993 n. 18

Integrazione alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 9 'Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1992 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione di Aree protette '

523) Legge regionale del 3 agosto 1993 n. 35

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992

524) Legge regionale del 31 agosto 1993 n. 44

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

525) Legge regionale del 31 agosto 1993 n. 46

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 nonchè disposizioni finanziarie per l'anno finanziario 1994

526) Legge regionale del 17 novembre 1993 n. 49

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte - E.S.A.P.

527) Legge regionale del 11 gennaio 1994 n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994

528) Legge regionale del 13 aprile 1994 n. 6

Contributo per la ristrutturazione e la manutenzione di Villa Gualino

529) Legge regionale del 19 aprile 1994 n. 9

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

530) Legge regionale del 19 aprile 1994 n. 10

Integrazione alla L.R. 16 aprile 1992, n. 22 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992) e alla L.R. 21 gennaio 1993, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993)

531) Legge regionale del 19 aprile 1994 n. 11

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione delle Aree protette

532) Legge regionale del 9 giugno 1994 n. 15

Convalida della D.G.R. n. 88-32029 del 31 gennaio 1994 'Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste '

533) Legge regionale del 2 agosto 1994 n. 29

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti

534) Legge regionale del 18 agosto 1994 n. 32

Autorizzazione alla vendita alla Provincia di Alessandria del compendio immobiliare sito in Alessandria, Via Gentilini n. 1

535) Legge regionale del 18 agosto 1994 n. 34

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993

536) Legge regionale del 18 agosto 1994 n. 35

Prima legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

537) Legge regionale del 18 agosto 1994 n. 36

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994

538) Legge regionale del 10 novembre 1994 n. 44

Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste

539) Legge regionale del 18 novembre 1994 n. 51

Integrazione alla L.R. 16 aprile 1992, n. 22 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 '

540) Legge regionale del 18 novembre 1994 n. 52

Variazione al bilancio di previsione degli Enti: Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore; Parco naturale dell'Argentera; Parco fluviale del Po e dell'Orba; Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; Parco naturale Lama del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio

541) Legge regionale del 18 novembre 1994 n. 53

Convalida della D.G.R. n. 112-36570 'Variazione al bilancio 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste '

542) Legge regionale del 21 novembre 1994 n. 55

Prima integrazione alla legge regionale 19 aprile 1994, n. 9 < Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 >

543) Legge regionale del 21 novembre 1994 n. 56

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Ente di gestione Parco naturale Valle del Ticino e dell'Ente di gestione delle Aree protette della Fascia fluviale del Po tratto torinese

544) Legge regionale del 21 novembre 1994 n. 57

Assestamento ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, dell'Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario, degli Enti di gestione dei Parchi naturali Alpe Veglia ed Alpe Devero, del Parco naturale dell'Argentera, del Parco naturale Lama del Sesia e dell'Istituto Ricerche Economiche Sociali del Piemonte

545) Legge regionale del 16 dicembre 1994 n. 58

Rendiconto 1993 dei Parchi e delle Riserve naturali

546) Legge regionale del 21 dicembre 1994 n. 60

Convalida della D.G.R. n. 34-38773 del 30 settembre 1994, relativa a variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste

547) Legge regionale del 21 dicembre 1994 n. 61

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 di Enti di gestione e di Aree protette

548) Legge regionale del 10 gennaio 1995 n. 6

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995

549) Legge regionale del 21 marzo 1995 n. 36

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1993 della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola e dell'Ente di gestione dei Parchi e Riserve naturali astigiani

550) Legge regionale del 21 marzo 1995 n. 37

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 di Enti di gestione e di Aree protette

551) Legge regionale del 23 marzo 1995 n. 41

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

552) Legge regionale del 17 agosto 1995 n. 66

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994

553) Legge regionale del 28 agosto 1995 n. 70

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

554) Legge regionale del 9 novembre 1995 n. 79

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto torinese e della Riserva naturale orientata delle Baragge

555) Legge regionale del 9 novembre 1995 n. 80

Prima integrazione alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 41 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 '

556) Legge regionale del 9 novembre 1995 n. 81

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e di Aree protette

557) Legge regionale del 18 dicembre 1995 n. 87

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1995

558) Legge regionale del 27 dicembre 1995 n. 96

Prima integrazione alla legge regionale 9 novembre 1995, n. 81 'Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e Aree protette '

559) Legge regionale del 19 gennaio 1996 n. 2

Rendiconti 1994 dei Parchi e delle Riserve naturali e dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario

560) Legge regionale del 26 gennaio 1996 n. 6

Seconda integrazione alla legge regionale 9 novembre 1995, n. 81 'Assestamento ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e di Aree protette '

561) Legge regionale del 26 gennaio 1996 n. 7

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

562) Legge regionale del 26 gennaio 1996 n. 8

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1996 per gli Enti dipendenti della Regione

563) Legge regionale del 1 marzo 1996 n. 10

Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997

564) Legge regionale del 28 marzo 1996 n. 11

Prima integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 '

565) Legge regionale del 28 marzo 1996 n. 12

Terza integrazione alla legge regionale 9 novembre 1995, n. 81 'Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 di Enti di gestione e di Aree protette '

566) Legge regionale del 28 marzo 1996 n. 13

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 del Parco naturale di Stupinigi e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Canavese

567) Legge regionale del 28 marzo 1996 n. 14

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese

568) Legge regionale del 30 aprile 1996 n. 20

Seconda integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 '

569) Legge regionale del 30 aprile 1996 n. 26

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto torinese

570) Legge regionale del 16 maggio 1996 n. 29

Ulteriore variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

571) Legge regionale del 28 giugno 1996 n. 32

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995

572) Legge regionale del 3 luglio 1996 n. 33

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994 - Liquidazione prestazioni straordinarie 1995

573) Legge regionale del 3 luglio 1996 n. 41

Assestamenti ai bilanci di previsione per gli anni finanziari 1993, 1994 e 1995 dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto cuneese

574) Legge regionale del 3 luglio 1996 n. 42

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 del Parco naturale di Stupinigi e della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

575) Legge regionale del 6 agosto 1996 n. 60

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

576) Legge regionale del 19 novembre 1996 n. 83

Devoluzione di quote di assegnazioni statali vincolate nonchè ulteriori variazioni al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e disposizioni finanziarie per gli anni 1997 e 1998

577) Legge regionale del 19 novembre 1996 n. 85

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di aree protette)

578) Legge regionale del 29 novembre 1996 n. 89

Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1997-1998 dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo

579) Legge regionale del 12 dicembre 1996 n. 90

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994. Liquidazione prestazioni straordinarie 1996

580) Legge regionale del 12 dicembre 1996 n. 91

Prima integrazione alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 85 'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di Aree protette) '

581) Legge regionale del 23 dicembre 1996 n. 92

Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo

582) Legge regionale del 14 gennaio 1997 n. 9

Rendiconto 1995 dei Parchi naturali e dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario

583) Legge regionale del 14 gennaio 1997 n. 11

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1997 per gli Enti dipendenti dalla Regione

584) Legge regionale del 20 gennaio 1997 n. 12

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

585) Legge regionale del 24 marzo 1997 n. 16

Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1998

586) Legge regionale del 7 aprile 1997 n. 17

Prima integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 '

587) Legge regionale del 9 giugno 1997 n. 29

Seconda integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n.12 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 '

588) Legge regionale del 9 giugno 1997 n. 30

Seconda integrazione alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 85 'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di Enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di aree protette) '

589) Legge regionale del 17 luglio 1997 n. 40

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1996

590) Legge regionale del 4 agosto 1997 n. 45

Terza integrazione alla legge regionale 19 novembre 1996, n. 85 'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 di enti strumentali della Regione (Ente per il diritto allo studio universitario ed Enti di gestione di Aree protette)'

591) Legge regionale del 8 agosto 1997 n. 50

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

592) Legge regionale del 1 settembre 1997 n. 52

Disposizioni finanziarie per gli anni 1997, 1998, 1999

593) Legge regionale del 1 settembre 1997 n. 53

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di aree protette

594) Legge regionale del 22 dicembre 1997 n. 63

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 '

595) Legge regionale del 22 dicembre 1997 n. 64

Prima integrazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 53 'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette '

596) Legge regionale del 22 dicembre 1997 n. 66

Seconda integrazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 53 'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette '

597) Legge regionale del 21 gennaio 1998 n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per la Regione

598) Legge regionale del 21 gennaio 1998 n. 2

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per gli Enti dipendenti dalla Regione

599) Legge regionale del 9 marzo 1998 n. 9

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione

600) Legge regionale del 2 giugno 1998 n. 14

Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998 - 2000

601) Legge regionale del 16 giugno 1998 n. 15

Terza integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 '

602) Legge regionale del 16 giugno 1998 n. 17

Estinzione, in applicazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, di mutui precedentemente contratti mediante trasferimento della reimpostazione di economie di fondi statali

603) Legge regionale del 23 giugno 1998 n. 18

Prima integrazione alla legge regionale 'Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998 - 2000 '

604) Legge regionale del 21 ottobre 1998 n. 27

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1997

605) Legge regionale del 30 ottobre 1998 n. 28



Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994, 1996 e alle calamità naturali 1997 e 1998. Autorizzazione prestazioni straordinarie 1998

606) Legge regionale del 20 novembre 1998 n. 35

Seconda integrazione alla legge regionale 2 giugno 1998, n.14 'Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998 - 2000'

607) Legge regionale del 20 novembre 1998 n. 36

Terza integrazione alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 53 'Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette '

608) Legge regionale del 20 gennaio 1999 n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione

609) Legge regionale del 11 febbraio 1999 n. 2

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione ).

610) Legge regionale del 26 marzo 1999 n. 4

Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001

611) Legge regionale del 21 aprile 1999 n. 6

Prima integrazione alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 4 'Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001 '

612) Legge regionale del 21 aprile 1999 n. 7

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 di Enti dipendenti dalla Regione e di Enti di gestione di Aree protette

613) Legge regionale del 18 giugno 1999 n. 11

Variazione urgente al bilancio della Regione per l'anno 1999

614) Legge regionale del 25 giugno 1999 n. 12

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari

615) Legge regionale del 2 luglio 1999 n. 14

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese

616) Legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 31

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonché disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP)

617) Legge regionale del 27 gennaio 2000 n. 7

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1998

618) Legge regionale del 27 gennaio 2000 n. 10

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2000 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione

619) Legge regionale del 21 febbraio 2000 n. 13

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 del Parco naturale di Stupinigi e del Parco naturale della Val Tronca

620) Legge regionale del 21 febbraio 2000 n. 14

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000

621) Legge regionale del 7 aprile 2000 n. 33

Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002

622) Legge regionale del 25 luglio 2000 n. 45

Prima integrazione alla legge regionale 7 aprile 2000, n.33 (Bilancio di previsione per l'anno 2000 e pluriennale 2000-2002)

- 623) Legge regionale del 29 agosto 2000 n. 49  
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999
- 624) Legge regionale del 27 novembre 2000 n. 55  
Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002
- 625) Legge regionale del 27 novembre 2000 n. 57  
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l'anno 2001.
- 626) Legge regionale del 22 gennaio 2001 n. 3  
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione
- 627) Legge regionale del 26 marzo 2001 n. 6  
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione
- 628) Legge regionale del 14 maggio 2001 n. 10  
Bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003
- 629) Legge regionale del 3 settembre 2001 n. 20  
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000
- 630) Legge regionale del 3 settembre 2001 n. 21  
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003
- 631) Legge regionale del 19 novembre 2001 n. 31  
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001
- 632) Legge regionale del 20 dicembre 2001 n. 36  
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2002 per la Regione
- 633) Legge regionale del 27 marzo 2002 n. 12  
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002
- 634) Legge regionale del 5 agosto 2002 n. 18  
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002
- 635) Legge regionale del 5 agosto 2002, n. 19  
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2001
- 636) Legge regionale del 24 dicembre 2002 n. 33  
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2003
- 637) Legge regionale del 4 agosto 2003 n. 20  
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002
- 638) Legge regionale del 24 dicembre 2003 n. 34  
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.
- 639) Legge regionale del 25 febbraio 2004 n. 4  
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004.
- 640) Legge regionale 24 dicembre 2004 n. 38  
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2005"

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 23.

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 maggio 2005.
- Assegnato alla VIII commissione in sede referente il 10 giugno 2005.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 18 luglio 2005 con relazione di Mariangela Cotto, Paolo Cattaneo.
- Approvato in Aula il 26 luglio 2005, con emendamenti sul titolo, con 49 voti favorevoli e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano*

*invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

*Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 ( Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 48 (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”

*Note all'articolo 2*

- L'articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale è il seguente:

“ Art. 15 (Abrogazione di leggi)

1. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (75 Cost.).”.

*Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2005 (ndr)*

Legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14.

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Variazioni)*

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

*(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004)*

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2005, pari a euro 127.453.060,05 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

*(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)*

1. È autorizzata la contrazione di mutui per euro 631.843.832,33 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per l'anno 2004.

2. Agli oneri ricadenti sull'anno 2005 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (Bilanci e finanze Ragioneria - Titolo I - Spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze Ragioneria - Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 4.

*(Modifiche alla l.r. 3/2005)*

1. L'elenco 1 di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007) è integrato con i seguenti capitoli: 13768 e 23100.

Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie per l'anno 2006)*

1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione contenuta nell'allegato A, sono trasferiti all'anno 2006:

07032 - 08032 - 10022 - 11032 - 13012 - 14042 - 14052 - 15102 - 17022 - 18042 - 22012 - 22052 - 22082 - 22992 - 23012 - 24032 - 25022 - 25112 - 26012 - 26022 - 26032 - 27022 - 28042 - 30032 - 30042 - 31042 - 31992 - 32022 - 32042 - S1992.

2. Al trasferimento delle spese di investimento di cui al comma 1 sul bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si provvede mediante una riduzione pari a euro 200.794.586,64 dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese d'investimento) e mediante incremento della previsione a contrarre mutui per un importo pari a 152.959.411,95 di euro.

Art. 6.

*(Emergenze olimpiche e postolimpiche)*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2005 per fronteggiare le emergenze olimpiche sono autorizzate le seguenti spese:

a) spese per servizi medici, pari a 13,6 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo II - Spese d'investimento) la cui copertura

finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese d'investimento) (capitolo 27175);

b) spese per attività di vigilanza in montagna, pari a 2,2 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo I - Spese correnti), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Titolo I - Spese correnti).

2. Per l'anno 2006 sono previsti gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2005-2007 per le seguenti spese:

a) conferimento al Comitato Paraolimpico, pari a 12 milioni di euro, in termini di competenza nell'ambito dell'UPB S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo II - Spese d'investimento), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese d'investimento) (capitolo 27175);

b) interventi di natura straordinaria, pari a 2,2 milioni di euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo I - Spese correnti), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Titolo I - Spese correnti) (capitolo 10225).

#### Art. 7.

##### *(Incremento fondo regionale)*

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge regionale del 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), nella fase di avvio e per un periodo non superiore a tre anni, può avvalersi delle risorse disponibili sui fondi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), sezione Artigianato, e dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sezione Commercio, dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori) articoli 2 e 5 e dall'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati).

2. La disponibilità delle risorse sui rispettivi fondi e l'opportunità del loro trasferimento temporaneo al fondo rotativo di cui all'articolo 8 della l.r. 18/1999 è individuata e disposta con apposito atto amministrativo della Giunta regionale che deve tener conto della salvaguardia dell'integrità funzionale delle sezioni del fondo di cui alla l.r. 21/1997 e dei fondi di cui al comma 1, da cui si prelevano le risorse.

#### Art. 8.

##### *(Modifica alla l.r. 18/1999)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/1999 è così modificata:

“a) per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituito da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5 della l.r. 18/1999. Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di credito;”

#### Art. 9.

##### *(Agevolazioni creditizie a imprese del settore turismo)*

1. Le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui all'articolo 4 della l.r. 21/1997, tramite l'istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Turismo.

2. Il Programma di interventi della sezione Turismo viene predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 21/1997.



3. La sezione Turismo viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla U.E.

4. La sezione Turismo può altresì avvalersi delle risorse disponibili su fondi previsti dalle l.r. 21/1997, l.r. 28/1999, sezione Commercio, l.r. 56/1986, articoli 2 e 5 e l.r. 28/1993, articolo 4.

5. La disponibilità delle risorse finanziarie sui rispettivi fondi e l'opportunità del loro trasferimento, anche temporaneo, alla sezione Turismo è individuata e disposta con atto amministrativo che deve tener conto della salvaguardia dell'integrità funzionale delle sezioni del fondo di cui alla l.r. 21/1997 e dei fondi di cui al comma 4, da cui si prelevano le risorse.

Art. 10.

*(Integrazione alla l.r. n. 59/1979)*

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve), modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, è aggiunta la seguente:

“d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale nella percentuale massima del 45 per cento da calcolare in modo tale da lasciare a carico del beneficiario un onere invariato rispetto a quello quantificato per un mutuo a tasso agevolato di importo pari al 100 per cento della spesa ammessa.”

2. Alla spesa per l'anno 2005, prevista in euro 2.200.000,00, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito della UPB 25022 (Opere pubbliche - Infrastrutture pronto intervento – Spese d'investimento) con stanziamento di pari importo.

3. Alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attuazione del comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09071.

Art. 11.

*(Fideiussione nell'interesse del Consorzio  
Enoteca del Piemonte)*

1. L'amministrazione regionale può concedere una garanzia fideiussoria per un prestito di durata massima quinquennale di 500.000,00 euro da contrarsi da parte del Consorzio “Enoteca del Piemonte” costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 “Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino”).

2. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) (articolo 4 legge regionale 7/2001))

Art. 12.

*(Fideiussione nell'interesse della Società Villa Mellano SpA)*

1. Per consentire la realizzazione degli interventi di recupero di Villa Mellano, la Regione può concedere garanzia fideiussoria nell'interesse della Società Villa Mellano SpA.

2. Agli eventuali oneri si provvede con le disponibilità iscritte nell'ambito dell'UPB 09012.

Art. 13.

*(Disposizioni transitorie per lo sconto alla pompa)*

1. Per l'applicazione della legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 “Disposizioni fiscali per l'acquisto della benzina in territorio regionale di confine”) per l'anno 2005, per la corresponsione dei rimborsi ai gestori di impianti di carburante, è utilizzato lo stanziamento iscritto al capitolo n. 10460 dell'UPB 10011.

Art. 14.

*(Autorizzazione alla devoluzione di fondi in agricoltura)*

1. Quota parte degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di stato aggiuntivi sulla misura U) o su altre misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte possono essere uti-

lizzati quali contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata in attuazione dell'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001).

Art. 15.

*(Modifica alla l.r. 8/1995)*

1. L'articolo 40 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere), è sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Chiusura della gestione separata della contabilità 1994 e precedenti)

1. Alla data del 31 dicembre 2004 le gestioni liquidatorie provvedono all'accertamento dei debiti e crediti ancora in essere verso la Regione e verso altri soggetti relativi alle ex U.S.S.L. estinte alla data del 31 dicembre 1994 e viene chiusa la contabilità separata delle suddette gestioni.

2. Nello Stato Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Regionali vengono aperti appositi conti nei quali far affluire debiti e crediti delle gestioni liquidatorie ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005.

3. Nel bilancio della Regione viene istituito un apposito capitolo di entrata nel quale affluiscono le somme risultanti a debito verso la Regione alla data del 31 dicembre 2004 e un apposito capitolo di spesa ad esso collegato destinato ai trasferimenti alle Aziende Sanitarie per spese imputabili alle gestioni liquidatorie”.

Art. 16.

*(Autorizzazione in deroga alla l.r. 6/1988)*

1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio 2005 in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 1991, n. 36.

Art. 17.

*(Modifica alla l.r. 4/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all'attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.”

Art. 18.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 ottobre 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 113

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005

- Presentato dalla Giunta regionale il 13 luglio 2005.

- Assegnato in sede referente alla I Commissione il 14 luglio 2005

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 121

Disposizioni finanziarie per gli anni 2005 e 2006

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 luglio 2005

- Assegnato in sede referente alla I Commissione il 21 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato con il disegno di legge n. 113 e disegno di legge n. 121 licenziato dalla commissione referente il 4 agosto 2005 con relazione di Mariano Rabino.

- Approvato in Aula il 29 settembre 2005, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.”.

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007) è il seguente:

“ Art. 6. (Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

2 (Omissis).

#### **Note all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è il seguente :

“ Art. 8. (Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica)

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5.

2. Il fondo è istituito presso l'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o presso Istituti di Credito, previa stipula di convenzione.

3. Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici e privati.

4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; pertanto tutte le somme residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione, che le riutilizza per le finalità di cui all'articolo 1.

5. Lo stanziamento del fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.”.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori) è il seguente :

“ Art. 2. (Forme di intervento regionale)

1 L'intervento regionale e' attuato mediante:

- a) il sostegno di progetti innovativi promossi da imprese minori, con eventuale intervento di Enti di ricerca, per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni tecnologiche al ciclo produttivo;
- b) la programmazione ed il coordinamento nei settori di competenza regionale, delle commesse della Regione, degli Enti Locali e degli Enti pubblici soggetti al controllo regionale, aventi particolare contenuto innovativo e una ricaduta in termini innovativi per il sistema delle imprese minori operanti in Piemonte;
- c) lo sviluppo di iniziative regionali tendenti a diffondere le innovazioni tecnologiche nel sistema produttivo e ad agevolare l'accesso delle imprese di cui all'articolo 1 alle informazioni sulle nuove tecnologie;
- d) la diffusione, attraverso Finpiemonte S.p.A., della conoscenza delle leggi di finanziamento vigenti in materia di innovazione tecnologica.”.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori) è il seguente :

**Art. 5. (Comitato tecnico)**

1. Per l'esame dei progetti di cui all'art. 2, lett. a), e' istituito da Finpiemonte S.p.A., entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico composto:

- a) da un rappresentante della Finpiemonte con funzioni di presidente;
- b) da un funzionario della Regione designato dalla Giunta Regionale;
- c) da un rappresentante del Politecnico di Torino.

2. Per il regolare funzionamento del Comitato, gli Enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti, si riunisce almeno una volta ogni due mesi e deve comunque esprimere il proprio parere entro 30 gg. dal ricevimento delle domande.

4. Ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 3, del contenuto innovativo dei progetti da ammettere ai benefici della presente legge, il Comitato puo' consultare esperti esterni indicati prioritariamente dal C.N.R. e da Università e Politecnico di Torino.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dalla Finpiemonte S.p.A.

6. Le spese per il funzionamento del Comitato sono sostenute dalla Finpiemonte S.p.A. conformemente a quanto disposto dalla l.r. 2 luglio 1976, n. 33.”.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è il seguente :

**“ Art. 4. (Contributi)**

1. La Giunta regionale, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, attua i seguenti interventi:

- a) concessione di contributi relativi alle spese per la predisposizione del progetto di impresa, la costituzione dell'impresa, fino ad un importo massimo di lire 25 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) concessione di contributi relativi alle spese per i servizi di assistenza tecnica e gestionale nel primo anno di esercizio dell'impresa di cui all'articolo 8 fino ad un importo massimo di lire 10 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- c) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di beni materiali e immateriali iscrivibili a cespiti, all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività. La percentuale di intervento dei fondi regionali non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 200 milioni.

2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lettere a) e b) sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di ammissione.

3. La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1, lett. c), e' regolata mediante convenzione con Finpiemonte S.p.A. cui e' affidata la gestione.”.

**Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

**“ Art. 7. (Aiuti alle imprese)**

1. Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento, secondo le seguenti tipologie:

- a) per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituito da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma

annuale degli interventi di cui all'articolo 5 della l.r. 18/1999. Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di credito;

b) contributi in conto capitale nella misura massima consentita dai regimi di aiuti approvati dalla Commissione europea, ivi compreso il regime di aiuto a finalità regionale di cui all'articolo 92, comma 3 del Trattato dell'Unione europea. Le percentuali di contribuzione sono applicate alla spesa ritenuta ammissibile contenuta nel programma annuale di cui all'articolo 5.”.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è il seguente :

“ Art. 5. (Programma annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.

2. Il programma annuale degli interventi, in conformità dei dettami del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), contiene:

a) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;

b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;

c) le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;

d) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;

e) il piano finanziario dei fondi a bilancio.”.

#### **Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21. (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) è il seguente :

“ Art. 4 (Istituzione del Fondo)

1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.

2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.”.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21. (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) è il seguente :

“ Art. 5 (Programma degli interventi)

1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il citato programma individua e determina:

a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);

c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;

d) gli indirizzi attuativi di intervento.”.

- Per il testo degli articoli 2 e 5 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori) si rinvia alle note all'articolo 7.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) si rinvia alle note all'articolo 7.



**Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve), come modificato dalla legge qui pubblicato, è il seguente :

“ Art. 6. (Concessione dei contributi)

1 Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Regione, su parere del Comitato regionale di Coordinamento dei Trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva i programmi per l'esercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2.

2 I contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati:

a) per l'acquisto di mezzi d'opera, assegnandoli in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese e gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri Enti o Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi fino ad un massimo del 18% costante annuo, per la durata di 10 anni, a seguito della concessione della garanzia fidejussoria da parte della Regione alle Comunità Montane, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1979, n. 50. Le rate, stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono versate, direttamente dalla Regione, alla Cassa Depositi e Prestiti, o ad altri Enti o Istituti di credito, a seguito di contrazione di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2;

b) per l'acquisizione dei mezzi d'opera mediante contratto di locazione finanziaria, versando direttamente l'importo delle relative rate alle società di leasing all'uopo convenzionate con la Regione;

c) per la partecipazione alle spese per l'esercizio dei mezzi e del servizio, nella misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario annuale di cui all'articolo 2 assegnandoli in conto capitale, in forma forfettaria anticipata, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno precedente approvato con deliberazione dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, destinando una quota non inferiore al 10% della previsione annuale per interventi di sgombero neve effettuati nei Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili.

d) per la costruzione e l'acquisto di depositi da adibire a ricovero dei mezzi d'opera polivalenti e delle attrezzature per lo sgombero neve nell'ambito della Comunità Montana.

d bis) In alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale nella percentuale massima del 45 per cento da calcolare in modo tale da lasciare a carico del beneficiario un onere invariato rispetto a quello quantificato per un mutuo a tasso agevolato di importo pari al 100 per cento della spesa ammessa”.

**Note all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 “Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino”) è il seguente:

“ Art. 14 (Costituzione dell'Enoteca del Piemonte)

1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire l' ‘ Enoteca del Piemonte ‘ avente lo scopo della promozione e della valorizzazione dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.

2. Possono aderire all'Enoteca del Piemonte le associazioni dei produttori vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonché istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo piemontese.

3. L'Enoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice civile.

4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate dalla Regione.

5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi dell'Enoteca del Piemonte. La misura massima del contributo può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue per cento nel quinto anno.

6. L'Enoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra l'altro, espone i vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi, con possibilità di istituire altre sedi distaccate in Italia e all'estero.

7. La Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle enoteche, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Enoteca del Piemonte e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi dell'Enoteca.

8. Al Commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per l'attività di segreteria.”.

- Il testo del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 12 dicembre 2001, suppl. al n. 50.

**Nota all'articolo 13**

- Il testo della legge regionale 29 novembre 2004 n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine)) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2004.

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) è il seguente:

“ 129. Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.

1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione e di indennizzo negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.”.

#### **Note all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), è il seguente:

“ 11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale) è il seguente:

“ Art. 11 (Oneri finanziari)

1. Le spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge, sono imputate esclusivamente all'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione “Spese per l'attuazione della l.r. 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni”.

2. Per l'anno finanziario 1991 la dotazione del suddetto capitolo e' pari alla sommatoria delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni successivi al 1991 si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In deroga al principio, di cui al comma uno, sono imputabili agli specifici capitoli di area le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali vincolati.

6. Le spese derivanti da consulenze affidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sono imputate al cap. 60 del bilancio regionale.”.

#### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2 (Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causate da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all'attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.”

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento “Olimpiadi invernali Torino 2006” nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.”.

#### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Allegato A  
(articolo 1)

*Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 40 del 10 ottobre 2005 (ndr)*

*Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 40 del 10 ottobre 2005 (ndr)*

Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15.

**Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e partecipa ad iniziative volte a limitare gli effetti sull'economia piemontese della crisi dell'industria automobilistica e che nel contempo risultino utili ad una politica di rilancio fondata sulla ricerca, sull'innovazione, sulla formazione permanente delle risorse umane e sull'utilizzo di fonti energetiche nuove alternative al petrolio ambientalmente sostenibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come partner necessari la Città di Torino e la Provincia di Torino ed opera con la partecipazione del Gruppo Fiat e dei rappresentanti delle imprese della filiera automobilistica.

**Art. 2.**

*(Concertazione)*

1. La Regione concerta con la Provincia di Torino, la Città di Torino, il Gruppo Fiat, gli altri soggetti di cui all'articolo 1 e gli Enti territoriali interessati, le iniziative da intraprendere, che vengono definite in documenti condivisi che indichino:

- a) i settori di intervento oggetto di cooperazione;
- b) i rispettivi ruoli;
- c) le principali modalità attuative di ciascun intervento;
- d) le condizioni di garanzia.

2. La Giunta regionale definisce la natura, le modalità di attuazione ed i contenuti della partecipazione della Regione alle iniziative, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli articoli successivi.

**Art. 3.**

*(Riqualificazione industriale di parte dello stabilimento di Mirafiori)*

1. Al fine di localizzare nuovi insediamenti produttivi, gli Enti pubblici territoriali acquisiscono dal Gruppo Fiat la proprietà di una parte, attualmente non utilizzata a scopi industriali, del complesso immobiliare sito in Torino e denominato "Area di Mirafiori".

2. L'acquisizione avviene tramite una società a maggioranza pubblica che ne cura anche il successivo utilizzo. Il prezzo della compravendita non è superiore al valore di mercato del bene stimato da qualificato soggetto pubblico terzo e indipendente.

3. Gli oneri di bonifica dei terreni sono a carico della parte venditrice.

4. La società acquirente è caratterizzata dalla compresenza degli Enti territoriali e dalla partecipazione della società venditrice con una quota significativa del capitale sociale.

**Art. 4.**

*(Valorizzazione ad uso pubblico del "Campo Volo" di Collegno)*

1. In considerazione dell'ubicazione strategica del complesso immobiliare sito in Collegno denominato "Campo Volo", di proprietà del Gruppo Fiat e dell'interesse degli Enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2 ad utilizzarlo a finalità pubblica, viene acquisita la proprietà dello stesso.

2. L'acquisizione avviene tramite la società di cui all'articolo 3, comma 2, o di società a maggioranza pubblica appositamente costituita, che ne cura, d'intesa con la Città di Collegno, anche il successivo utilizzo esclusivamente nell'ambito di finalità di pubblico interesse.

3. Il prezzo d'acquisto è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

## Art. 5.

*(Interventi per la filiera automobilistica)*

1. Allo scopo di sostenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, operanti nella filiera automobilistica, gli Enti territoriali di cui all'articolo 2, anche in concorso con l'Università e il Politecnico di Torino, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese del settore ed il Gruppo Fiat concorrono, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia, alla definizione ed all'attivazione:

a) di idonei strumenti per la capitalizzazione delle imprese e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

b) di misure che incentivino la crescita dimensionale delle imprese anche mediante aggregazione, incorporazione ed altre forme di concentrazione;

c) di strumenti di supporto alle attività di ricerca e sviluppo, diversificazione dell'attività produttiva, formazione e riqualificazione delle risorse umane;

d) di idonei strumenti finanziari per garantire maggior facilità nell'accesso al credito per le piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, operanti nella filiera automobilistica;

e) di misure finalizzate all'ammodernamento e alla sostituzione di impianti di produzione;

f) di interventi che favoriscano l'incontro tra le esigenze del mondo produttivo e le esigenze della ricerca.

2. Gli Enti territoriali ed il Gruppo Fiat individuano congiuntamente ed attuano, secondo le rispettive competenze, azioni ed interventi nel campo della ricerca, dell'innovazione e della formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il programma pluriennale di intervento di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) e il programma di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) contengono misure specifiche prioritariamente destinate allo sviluppo delle piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, della filiera automobilistica.

## Art. 6.

*(Modalità di partecipazione)*

1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 3 e 4 tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza ai sensi dell'articolo 1703 e seguenti del codice civile.

2. La partecipazione di cui al comma 1 non può superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della o delle società di cui agli articoli 3 e 4.

3. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale che devono specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.

4. L'incarico a Finpiemonte S.p.A. comprende l'assistenza tecnica e operativa nella fase di negoziazione degli accordi nonché la predisposizione degli strumenti giuridici atti a consentire l'immediata operatività degli accordi stessi.

## Art. 7.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi del settore automobilistico piemontese.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità trimestrale, presenta al Consiglio una relazione nella quale fornisce informazioni riguardo le iniziative indicate nei documenti di cui all'articolo 2, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione.

3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le seguenti informazioni:

a) la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi insediati a seguito dell'acquisizione di una parte del complesso immobiliare denominato "Area di Mirafiori", con particolare riferimento ai piani industriali adottati;

b) l'utilizzo del complesso immobiliare sito in Collegno denominato "Campo Volo" nel periodo considerato;



c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.

Art. 8.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'acquisizione dei beni e per la partecipazione alle società di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una spesa non superiore a 35 milioni di euro.

2. Per l'anno 2005 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di pari importo nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

3. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo II spese di investimento).

4. Per la remunerazione dell'opera prestata ai sensi dell'articolo 6 da Finpiemonte, fino alla costituzione delle società, è prevista una spesa non superiore a 90 mila euro, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

5. Per l'anno 2005, alla copertura della spesa di cui al comma 4, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziare nell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

6. Per la remunerazione dell'opera prestata da Finpiemonte s.p.a. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 3 e 4, per gli anni 2006 e 2007, è prevista una spesa annua non superiore a 24 mila euro, in termini di competenza, da ricomprendersi nella unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 9.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 novembre 2005

Mercedes Bresso

*Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 novembre 2005 (ndr)*

Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1**

*(Esercizio provvisorio)*

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentato al Consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006.

**Art. 2**

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 194

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2005.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 14 dicembre 2005.
- Testo licenziato dalla I Commissione il 16 dicembre 2005 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 21 dicembre 2005 con 32 voti favorevoli, 10 astenuti e 1 non votante.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 66 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 12. (Legge di bilancio Esercizio provvisorio)

1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3. La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.
4. La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonche' l'entita' degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non puo' essere successiva al 30 aprile."

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

*Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2005 (ndr)*

Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17.

**Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità e principi)*

1. Nell'ambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche. In particolare sono disciplinate le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.

2. Al fine di promuovere una più adeguata e migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;

d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

3. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della legge si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal regolamento di cui all'articolo 4, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

e) per cinecircoli e cinestudi si intendono spazi di carattere associativo a norma delle leggi relative alla sicurezza.

Art. 3.

*(Indirizzi di programmazione)*

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi generali:

a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;

c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

d) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;

e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche di cui al regolamento attuativo previsto all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *(Strumenti di programmazione)*

1. Tenendo conto degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Nella predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) i criteri per l'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;

c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

d) l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);

e) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;

f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti;

g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;

h) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'articolo 6 e le modalità di effettuazione dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.

#### Art. 5.

##### *(Nucleo di valutazione)*

1. Ai fini dell'applicazione e della verifica del regolamento di cui all'articolo 4, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Nucleo tecnico di valutazione (di seguito Nucleo) così composto:

a) un rappresentante delle Direzioni regionali competenti;

b) un rappresentante dell'Unione province piemontesi (UPP);

c) un rappresentante ciascuno per:

1) l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)-Associazione regionale del Piemonte;

2) la Lega delle autonomie locali;

3) l'Associazione nazionale piccoli comuni di Italia (ANPCI);

d) un rappresentante dell'Unioncamere Piemonte;

e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono designati dagli enti di appartenenza.

3. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime i pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6. Dura in carica tre anni e può avvalersi, di volta in volta, nell'esame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della provincia e di un rappresentante del comune territorialmente competenti.

4. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo può avvalersi di un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCME).



## Art. 6.

*(Rilascio delle autorizzazioni)*

1. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo, fatto salvo quanto disposto in applicazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f).

## Art. 7.

*(Monitoraggio)*

1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare:

a) un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

b) un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

2. Il rapporto di cui al comma 1, lettera b), e ogni altra informazione utile per una valutazione dell'applicazione della legge sono trasmesse a cura della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro il 30 giugno di ogni anno.

## Art. 8.

*(Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione il rapporto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è trasmesso alla Commissione consiliare competente trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2005

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 154

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 ottobre 2005.

- Riassunto dal Consiglio regionale ex articolo 77 del Regolamento l'11 ottobre 2005.

- Rinvio dal Consiglio in VI Commissione in sede referente, ex articolo 81 del Regolamento, il 19 ottobre 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione VI il 3 novembre 2005 con relazione di Giampiero Leo, Paolo Cattaneo.

- Approvato in Aula il 21 dicembre 2005 con 42 voti favorevoli e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 è il seguente:

“Art. 22. (Apertura di sale cinematografiche)

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

5. L'autorizzazione all'apertura di multisala con un numero di posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.”.

*Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2005 (ndr)*

---

REGOLAMENTI REGIONALI

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R

**Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni sulle aree appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese)”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interne piemontese);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-14642 del 31 gennaio 2005

*emana*

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 2004, N. 6/R (DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI SULLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE).

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “comma 5”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

“4 bis. Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi di proprietà dello Stato, è determinato, dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio.”

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “comma 9”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 10”.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “comma 9”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 10”.

3. Al comma 6 dell'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “i 150 giorni successivi all'entrata in vigore della presente disciplina”, sono sostituite dalle seguenti: “il 1° giugno 2005”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 31 gennaio 2005.

Enzo Ghigo

*Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 3 febbraio 2005 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 2/R

**Regolamento regionale recante "Disciplina per l'autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753".**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Visti i decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 422 e 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, come modificata e integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-14744 del 14 febbraio 2005

EMANA

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "DISCIPLINA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI LUNGO LE FERROVIE IN CONCESSIONE EX ARTICOLO 60 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980 N. 753".**

#### Titolo I

##### Disposizioni generali

##### Art. 1.

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio della Regione Piemonte, in attuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferite alla Regione dai decreti legislativi 19 novembre 1997 n. 422 e 31 marzo 1998 n. 112, recepite con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, e dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 dicembre 1999 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Piemonte in relazione al trasporto ferroviario in concessione al Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.A. e Ferrovie Nord Milano Esercizio (F.N.M.E.) S.p.A.

##### Art. 2.

*(Ambito di applicazione e struttura competente)*

1. Ai sensi del presente regolamento sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, le costruzioni di manufatti che non rispettano le distanze minime di cui agli articoli 49, 52, 53, 54, 56, 57 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

#### Titolo II

##### Procedimento autorizzativo

##### Art. 3.

*(Attivazione procedura ed istanza)*

1. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio di provvedimenti urbanistico-edilizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, devono richiedere il parere al comune sul cui territorio insiste l'intervento e contestualmente presentare domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali, indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi, per il tramite della Società concessionaria della ferrovia in questione.

2. L'istanza indirizzata alla Regione Piemonte deve essere presentata in quadruplica copia, di cui una conforme a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo, e deve contenere:

a) le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) devono essere indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo che è

legittimato a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

b) la dichiarazione di possesso di titolo idoneo ad eseguire l'intervento oggetto di richiesta;

c) le generalità del progettista con indicazione dell'ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;

d) l'ubicazione e gli estremi catastali dell'intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l'intervento, nonché l'elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;

e) il recapito telefonico e l'indirizzo del richiedente e/o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

3. La domanda e gli atti allegati hanno valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato negli stessi.

4. La Regione Piemonte, ricevuta l'istanza da parte del concessionario, dà comunicazione di avvio del procedimento al richiedente.

#### Art. 4.

##### *(Documentazione tecnico-amministrativa)*

1. L'istanza di cui all'articolo 3, deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) dichiarazione del richiedente in triplice copia controfirmata dal progettista, attestante:

1) la progettazione delle opere e la loro realizzazione eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e/o disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;

2) la consapevolezza che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 e l'impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal medesimo decreto;

3) la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e/o indiretta da inquinamento acustico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e/o persone riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti ferroviari;

4) la consapevolezza che l'autorizzazione richiesta, di cui all'articolo 2, riguarda esclusivamente le competenze di cui al d.p.r. 753/1980 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione planimetrica delle viste;

d) estratto di mappa catastale con l'indicazione dell'intervento;

e) estratto del P.R.G.C. e relative norme di attuazione, con indicazione dell'intervento, nonché parere tecnico comunale sull'intervento in oggetto;

f) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;

g) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse del più vicino binario e dal bordo dello sterro o del rilevato;

h) planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i percorsi utilizzabili dai mezzi di soccorso e da eventuali autogru utilizzate per la rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

i) studio sulle emissioni sonore, di polveri e vibrazioni indotte in funzione della velocità di percorrenza attuale e prevista, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti;



- l) studio dell'equilibrio delle scarpate nel caso l'intervento in oggetto ne pregiudichi la stabilità;
  - m) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie.
2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, eccetto quanto individuato alla lettera a), deve essere presentata in quattro copie firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista.

Art. 5.

*(Parere del concessionario)*

1. La Società concessionaria della ferrovia, esaminata la domanda, esprime, come prescritto dall'articolo 60 del d.p.r. 753/1980, il proprio parere con riferimento alla sicurezza e regolarità di esercizio ferroviario, e lo invia, assieme alle copie degli elaborati tecnico-amministrativi dell'istanza e delle dichiarazioni, alla struttura regionale competente.
2. Il parere è corredato dallo stralcio planimetrico quotato della zona interessata dall'intervento, comprensiva di tutti gli impianti ferroviari esistenti, e, per i tratti di linea a semplice binario, deve individuare la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.
3. La Società concessionaria della ferrovia deve dichiarare che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l'eventuale raddoppio o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

Art. 6.

*(Nulla osta ai fini della sicurezza, parere del comune e rilascio autorizzazione)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della struttura regionale competente, è subordinato al nulla osta, ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto, rilasciato dagli uffici USTIF (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio, su richiesta della Regione, ed al parere del comune o dei comuni sul cui territorio insiste l'intervento.
2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente.
3. Due copie della documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sono restituite alla società concessionaria, unitamente al provvedimento autorizzativo.
4. Copia del provvedimento autorizzativo è trasmessa al comune interessato dall'intervento.
5. E' a carico della società concessionaria la trasmissione degli atti al richiedente.

Art. 7.

*(Documentazione integrativa)*

1. Nel caso di documentazione incompleta o giudicata insufficiente dalla struttura regionale competente, l'iter istruttorio della pratica è sospeso con possibilità di richiedere integrazioni tramite la società concessionaria.

Art. 8.

*(Conferenza di servizi)*

1. Qualora sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, il responsabile della struttura regionale competente, può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Art. 9.

*(Sopralluogo di visita)*

1. Nel corso dell'istruttoria, è facoltà dei funzionari della struttura regionale competente, procedere alla visita di sopralluogo per l'accertamento della consistenza dei luoghi.
2. Durante la visita è richiesta la presenza della proprietà o di un suo rappresentante.
3. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale.

Art. 10.

*(Sanzioni amministrative)*

1. I trasgressori delle norme sulle distanze legali sono soggetti alle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 63 del d.p.r. 753/1980.

## Titolo III

## Norme tecniche

## Art. 11.

*(Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione)*

1. Il rilascio di autorizzazione in deroga è subordinata ai seguenti criteri generali:
  - a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;
  - b) conservazione della ferrovia;
  - c) possibilità di ampliamento della ferrovia (raddoppio binari, binari di scambio, di incrocio e di precedenza ecc.) da valutare anche in vista di future esigenze di esercizio;
  - d) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;
  - e) possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
  - f) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti dell'infrastruttura ferroviaria.

## Art. 12.

*(Autorizzazione per costruzioni in deroga all'articolo 49 del d.p.r. 753/1980)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la realizzazione di nuove costruzioni o ricostruzioni di manufatti esistenti, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presenza, su uno dei due lati della ferrovia, di una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso (Vigili del fuoco, ambulanze) e delle macchine operatrici per l'eventuale spostamento o rimozione del materiale rotabile eventualmente sviato; la distanza minima dei nuovi manufatti deve essere la misura maggiore tra:

- 1) 14 m. a partire dal ciglio esterno della strada;

- 2) quanto previsto dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495);

- 3) quanto previsto dal P.R.G.C., mentre sull'altro lato della ferrovia la distanza minima non deve scendere al di sotto di 20 m, misurati a partire dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato ferroviario;

- b) nel caso in cui non esista una strada in fregio alla sede ferroviaria, si deve garantire l'accessibilità dei mezzi di soccorso e delle macchine operatrici alla sede ferroviaria, lasciando, da entrambi i lati della ferrovia, una fascia di terreno libera da manufatti, avente larghezza non inferiore a 25 m (in proiezione orizzontale, misurati dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati) e lunghezza non inferiore alla larghezza, raggiungibile agevolmente dalla normale viabilità;

- c) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

- d) le distanze ridotte non devono costituire ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque né provocare alterazioni della falda che determinino interferenze con la stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d'arte;

- e) le costruzioni ed i manufatti non devono essere tali da compromettere la stabilità della sede ferroviaria e delle opere annesse, rimanendo da esse indipendenti dal punto di vista statico e funzionale. Si devono prevedere accorgimenti per impedire eventuali effetti indotti. Le opere della sede ferroviaria devono poter essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e limitazioni di sorta;

- f) nei tratti di linea a mezza costa, deve essere garantita la stabilità globale delle scarpate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per l'ampliamento di manufatti esistenti è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi gli ampliamenti e tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

- b) l'ampliamento deve mantenere inalterata la minima distanza del manufatto rispetto alla più vicina rotaia;

- c) l'ampliamento non deve ridurre la possibilità di accesso al sedime ferroviario.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la ristrutturazione di manufatti esistenti è subordinata al mantenimento dello stato di fatto e non deve determinare nuove servitù nei confronti della ferrovia.

4. Nel caso in cui nel tratto in esame la ferrovia sia costituita da un unico binario, le misure indicate in precedenza devono riferirsi all'infrastruttura comprensiva del potenziamento, come risulta dallo stralcio planimetrico che la società concessionaria deve allegare al proprio parere.

5. In vicinanza dei passaggi a livello la società concessionaria, nell'esprimere il proprio parere, deve tener conto della possibilità di soppressione dei suddetti passaggi a livello o attraverso il raggruppamento di più passaggi a livello o attraverso la realizzazione di opere sostitutive.

#### Titolo IV

#### Disposizioni finali

#### Art. 13.

##### *(Atti e provvedimenti successivi all'autorizzazione)*

1. In presenza di danni e pregiudizi alla sede ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori di costruzione per i quali sia stata autorizzata la deroga delle distanze legali, il provvedimento autorizzativo può essere revocato, anche su richiesta della società concessionaria, con provvedimento della struttura regionale competente.

2. La società concessionaria può richiedere al proprietario e/o aventi causa, anche su invito della Regione Piemonte, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovessero entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

3. In caso di opere o lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione rilasciata, la struttura regionale competente, può disporre la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

4. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario ha l'onere della vigilanza alla sede ferroviaria ed agli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura del concessionario ed a spese del proprietario dell'edificio o manufatto e/o aventi causa.

5. Il richiedente, anche tramite il direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di impianti fissi, l'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì, 14 febbraio 2005

Enzo Ghigo

*Regolamento regionale pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 7 del 17 febbraio 2005 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2005, n. 3/R

**Regolamento regionale recante: “Ulteriore proroga dei termini di cui all’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R”.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R e 31 gennaio 2005, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-128 del 23 maggio 2005;

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Ulteriore proroga dei termini di cui all’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dal regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R.”

Art. 1.

1. Al comma 6 dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come modificato dall’articolo 3 del regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R, le parole: “il 1° giugno 2005”, sono sostituite dalle seguenti: “il 30 settembre 2005”.

Art. 2.

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 23 maggio 2005

Mercedes Bresso

*Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 26 maggio 2005 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2005, n. 4/R

**Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);

Vista la legge regionale 25 luglio 1994, n. 27;

Visti i regolamenti regionali 31 luglio 2001, n. 10/R e 26 luglio 2004, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-301 del 20 giugno 2005;

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68."

#### SOMMARIO

##### Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Criteri di ammissione ai contributi)

Art. 3 (Valutazione delle istanze, assegnazione e liquidazione dei contributi)

Art. 4 (Decadenza e sanzioni)

##### Capo II

Settori teatrali

Art. 5 (Attività teatrale stabile)

Art. 6 (Compagnie teatrali)

Art. 7 (Circuiti teatrali regionali)

Art. 8 (Residenze multidisciplinari)

Art. 9 (Centro regionale universitario per il teatro)

##### Capo III

Norme transitorie e finali

Art. 10 (Norma transitoria)

Art. 11 (Abrogazione)

Art. 12 (Urgenza)

##### Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti aventi sede legale in Piemonte compresi tra quelli specificati all'articolo 2 della l.r. 68/1980, che svolgono attività teatrali, in via continuativa e con carattere di professionalità.

2. Le finalità generali individuate dalla l.r. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:



a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall'articolo 7 della l.r. 68/1980;

b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;

c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;

d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;

e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e identità culturale della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

3. L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione annuale, così come indicato nell'articolo 2 della l.r. 68/1980. L'articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere annuale.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, le Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 9 vengono valutate sulla base di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

#### Art. 2.

##### (Criteri di ammissione ai contributi)

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 2 della l.r. 68/1980 che presentano istanza di contributo entro il 15 settembre dell'anno antecedente al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

2. Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza annuale e l'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base annuale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le richieste di contributo relative all'articolo 9 devono pervenire con cadenza triennale, entro il 15 ottobre di ogni triennalità, a partire dall'anno 2004. L'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

4. Coerentemente con l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall'articolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni a far data dalla scadenza per la presentazione delle istanze, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.

5. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dell'anno solare di almeno 30 recite di propri spettacoli. Tale parametro quantitativo costituisce requisito minimo indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui agli articoli 9 e 10.

6. A partire dall'anno 2006, per attività continuativa si intende la realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative.

7. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della l.r. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.

#### Art. 3.

##### (Valutazione delle istanze, determinazione ed erogazione dei contributi)

1. L'entità dei contributi viene determinata annualmente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di spettacolo, nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento relativi agli specifici settori di attività, sulla base di un'equilibrata valutazione del progetto artistico e del programma di attività per l'anno considerato e dell'attività realizzata nell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione di cui al comma 5e tenuto conto in particolare:

- a) della consistenza del nucleo artistico e tecnico;
- b) del numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri;
- c) degli investimenti e attività di produzione;
- d) del numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonché della diffusione dei propri spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi all'estero;

e) dell'attività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti.

2. Ai fini della determinazione dei contributi i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione, da presentarsi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente:

a) dettagliato progetto annuale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo o comunque entro il 31 ottobre;

b) consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente all'anno considerato, da presentarsi entro il 28 febbraio.

3. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 9 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

4. I contributi vengono erogati secondo la seguente articolazione:

a) ai soggetti che hanno beneficiato di contributo regionale ai sensi della l.r. 68/1980 nei tre anni precedenti a quello per cui è stata presentata l'istanza, il contributo viene erogato in un'unica soluzione, ad approvazione del provvedimento di assegnazione da parte della struttura regionale competente e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel corso dell'anno precedente;

b) agli altri soggetti il contributo viene erogato in due quote: la prima quota in acconto, pari all'80 per cento del contributo complessivo, ad approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte della struttura regionale competente e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel corso dell'anno precedente; la seconda, per il restante 20 per cento, a saldo, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale.

5. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 4, entro il termine del 28 febbraio, di cui al comma 2, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:

- a) numero delle giornate lavorative;
- b) numero delle giornate recitative;
- c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
- d) titolo delle riprese e relative repliche;
- e) numero di spettatori agli spettacoli propri;
- f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
- g) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);
- h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;
- i) entrate articolate in contributi e incassi.

6. Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo i dati relativi alle giornate lavorative, entro il termine di cui al comma 5 i soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare l'attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente.

7. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

8. Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, è

disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso fino all'esclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.

Art. 4.

(Decadenza e sanzioni)

1. E' disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 3;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all'amministrazione regionale e da questa accolte.

2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Capo II

Settori teatrali

Art. 5.

(Attività teatrale stabile)

1. Per attività teatrale stabile si intende l'attività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.

2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:

a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;

b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;

c) un'equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;

i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.

3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l'altro:

a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;

b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;

c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

d) creazione di stabili rapporti con l'Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le arti, la musica e lo spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), l'IRRE Piemonte;

e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della regione;

f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

Art. 6.

(Compagnie teatrali)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all'interno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.

Art. 7.

(Circuiti teatrali regionali)

1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.

2. A tal fine l'attività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:

- a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
- b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;
- c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;
- d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici annuali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:

a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;

b) prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;

c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;

d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

Art. 8.

(Residenze multidisciplinari)

1. Al fine di favorire un'equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese, nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione Piemonte promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di Residenze multidisciplinari.

2. Per Residenza multidisciplinare si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, ammissibile ai benefici di legge ai sensi degli articoli 2 e 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più comuni, il cui rapporto con l'ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:

a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;

b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;

c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda le seguenti attività:

1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;

2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una sta-

gione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;

3) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

6) l'attenzione al patrimonio culturale locale;

7) l'attenzione ai processi di integrazione culturale;

d) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.

3. L'istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell'articolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.

4. La Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le Residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali, per un triennio rinnovabile una sola volta, un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3.

5. Coerentemente con l'obiettivo di favorire un'equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo piemontese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.

#### Art. 9.

(Centro regionale universitario per il teatro (CRUT))

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 della l.r. 68/1980, la Regione Piemonte collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino per il funzionamento del Centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attività di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.

2. I rapporti fra la Regione Piemonte e la Facoltà di Scienze della Formazione relativi al Centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validità triennale, nel rispetto delle norme stabilite al Capo I.

#### Capo III

##### Norme transitorie e finali

#### Art. 10.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 2, comma 1 per la presentazione delle istanze per l'anno 2006 è posticipato al 15 ottobre 2005.

#### Art. 11.

(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento regionale 26 luglio 2004, n. 5/R.

#### Art. 12.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 giugno 2005

Mercedes Bresso

*Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 giugno 2005 (ndr)*



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2005, n. 5/R

**Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R.”**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-783 del 7 settembre 2005;

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7 e 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R e 23 maggio 2005, n. 3/R.”

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 7 del regolamento regionale  
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, dopo le parole: “autorità concedente”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “entro sei mesi dalla data di decesso del titolare della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.”.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 19 del regolamento regionale  
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Il comma 8 dell'articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è sostituito dal seguente:

“8. Il canone delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), relativo alle occupazioni pari o inferiori a 1 mq., è determinato in misura fissa in euro 100,00 annue.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 settembre 2005

Mercedes Bresso

*Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 settembre 2005 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R

**Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 25 novembre 2002, n. 14/R e 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-1043 del 10 ottobre 2005;

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento Regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”

#### Sommario

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Misura del canone

Art. 3. Canoni minimi

Art. 4. Utenze pluriuso

Art. 5. Aggiornamento del canone

Art. 6. Arrotondamenti

Art. 7. Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 15/R

Art. 8. Norme finali

Art. 9. Entrata in vigore

#### Art. 1.

##### (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), disciplina la misura dei canoni regionali di concessione o di attingimento per l’uso di acqua pubblica (di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato).

#### Art. 2.

##### (Misura del canone)

1. L’importo unitario del canone annuo è così stabilito in relazione ai seguenti usi:

a) agricolo:

1) 0,45 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

2) 1,00 euro per ogni ettaro di superficie irrigua in caso di uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata;

b) civile: 9,80 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

c) domestico: 2,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

d) energetico: 13,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale media;

e) lavaggio di inerti: 105,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

f) piscicolo: 3,30 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

g) potabile: 19,60 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

h) produzione di beni e servizi: 147,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

i) riqualificazione dell’energia: 0,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in

metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/sec<sup>2</sup>;

l) zootecnico: 50,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo.

#### Art. 3.

##### (Canoni minimi)

1. Ferme restando le eventuali riduzioni, per ciascuna utenza l'importo minimo del canone annuo, rapportato alla tipologia di uso dell'acqua, non può risultare inferiore alle soglie di seguito riportate:

a) agricolo: 20,00 euro;

b) civile: 120,00 euro;

c) domestico: 50,00 euro;

d) energetico: 120,00 euro;

e) lavaggio di inerti: 1.400,00 euro;

f) piscicolo: 120,00 euro;

g) potabile:

1) per portate medie di prelievo inferiori o uguali a 0,1 litri al secondo: 120,00 euro;

2) per portate medie di prelievo superiori a 0,1 litri al secondo: 330,00 euro;

h) produzione di beni e servizi:

1) per portate medie di prelievo inferiori a 0,02 litri al secondo: 290,00 euro;

2) per portate medie di prelievo comprese tra 0,02 litri al secondo e 0,08 litri al secondo: 580,00 euro;

3) per portate medie di prelievo superiori a 0,08 litri al secondo e fino a 1,00 litro al secondo: 1.000,00 euro;

4) per portate medie di prelievo superiori a 1,00 litro al secondo: 1.970,00 euro;

i) zootecnico: 250,00 euro.

#### Art. 4.

##### (Utenze pluriuso)

1. Nel caso di uso dell'acqua a fini agricoli ed energetici da parte del medesimo utente, si applica il canone più elevato.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nel caso di derivazione destinata a diversi usi esercitata dal medesimo utente e finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificata per tipologia d'uso.

3. In caso di uso civile dell'acqua associato ad altre tipologie d'uso, l'obbligo del pagamento del canone si intende assolto con il versamento di quello relativo agli altri usi della medesima utenza, a condizione che la portata media destinata all'uso civile sia inferiore a 0,1 litri al secondo e comunque inferiore al cinquanta per cento della portata media complessivamente concessa.

#### Art. 5.

##### (Aggiornamento del canone)

1. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato per il triennio.

2. All'aggiornamento si procede con decorrenza dal 1° gennaio 2007 maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.

3. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.

#### Art. 6.

##### (Arrotondamenti)

1. L'importo del canone da versare in applicazione delle disposizioni del presente regolamento è arrotondato all'euro inferiore.

#### Art. 7.

##### (Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica) è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (Riduzione del canone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto:
  - a) nel caso di uso nei rifugi alpini del 50 per cento;
  - b) nel caso di uso per produzione di beni o servizi:
    - 1) del 50 per cento se destinato esclusivamente al raffreddamento;
    - 2) del 70 per cento se destinato esclusivamente all'innevamento artificiale;
    - 3) del 90 per cento se destinato esclusivamente ad infrastrutture sportive e ricreative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto, anche in applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, è ridotto del 15 per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.
3. Sino al rinnovo della concessione, le riduzioni di canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve, in alternativa a quelle di cui ai commi 1 e 2, se più favorevoli per l'utente."

Art. 8.

(Norme finali)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della l.r. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di misura dei canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche.
2. Il regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 14/R (Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse) è abrogato.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 10 ottobre 2005

Mercedes Bresso

*Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 ottobre 2005 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2005, n. 7/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R**

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10;

Visto il regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-1139 del 17 ottobre 2005;

*emana*

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 10 (ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA). ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 1° AGOSTO 2003, N. 11/R.**

#### Art. 1.

##### *(Destinatari)*

1. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede in Piemonte o nelle regioni italiane limitrofe.

2. Il nucleo familiare è composto da genitori e figli a carico, compresi gli affidati. Si intende per residenza della famiglia la sua residenza anagrafica.

3. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie che presentino un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a euro 25.000,00, calcolato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, e che documentino una percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull'indicatore della situazione reddituale superiore al 2 per cento. Tale percentuale di incidenza non viene applicata ai richiedenti il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00.

4. Il contributo regionale alla libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sull'indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili definite dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Le risorse che risultassero ancora da destinare una volta esaurita la graduatoria saranno utilizzate secondo le indicazioni della Giunta regionale.

5. La domanda di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, pena di inammissibilità della domanda stessa, compilata in ogni sua parte deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà ai sensi del codice civile, o dallo studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo. Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni.

6. Il richiedente correda la domanda con l'attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare attraverso autocertificazione sostitutiva nella quale dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di concessione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Nel caso in cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare, lavoratori dipendenti, sia stato posto in condizione di mobilità o cassa integrazione nel periodo successivo all'ultima dichiarazione fiscale, e per un periodo superiore a tre mesi, il calcolo del reddito familiare sarà effettuato tenendo conto del reddito presuntivo dell'anno in corso autocertificato dal richiedente.



## Art. 2.

*(Spese scolastiche ammissibili)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera d), della l.r. 10/2003 per spese di frequenza da classificare ammissibili si intendono tutte le spese e i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, sostenute nell'anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie.

2. Sono escluse dal novero delle spese ammissibili quelle sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari.

3. Sono altresì escluse tutte le spese relative a libri di testo, servizi di mensa, convitto, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici, poiché già oggetto di altri specifici interventi normativi.

4. Ai sensi del comma 3 della l.r. 10/2003 sono considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente.

5. Le spese di cui ai commi precedenti devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell'alunno contestualmente alla presentazione della domanda e devono essere arrotondate all'intero più vicino.

6. L'amministrazione regionale si riserva di verificare che le spese dichiarate corrispondano alle voci di spesa ammissibili.

7. L'amministrazione regionale, inoltre, può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate entro cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.

## Art. 3.

*(Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale)*

1. L'indicatore della situazione reddituale è calcolato dividendo la somma dei redditi imponibili dell'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti del nucleo familiare per i seguenti coefficienti, in analogia con quelli previsti per la determinazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), che riducano tale reddito ad un valore per i singoli componenti.

<b>Numero componenti nucleo familiare</b>	<b>Coefficienti</b>
<b>1</b>	1,00
<b>2</b>	1,57
<b>3</b>	2,04
<b>4</b>	2,46
<b>5</b>	2,85
Per ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35	

2. L'indicatore della situazione reddituale deve essere arrotondato all'intero più vicino.

## Art. 4.

*(Formulazione della graduatoria per l'erogazione del contributo regionale alla libera scelta educativa)*

1. La graduatoria ai fini dell'assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, per coloro che presentino un indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00, viene composta in ordine decrescente secondo il risultato percentuale che si ottiene dividendo la spesa scolastica complessiva sostenuta nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, determinata secondo quanto indicato nell'articolo 2, per l'indicatore della situazione reddituale determinato ai sensi dell'articolo 3.

2. Al numeratore, la spesa scolastica sostenuta per ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:

- a) euro 1.500,00 per le scuole elementari;
- b) euro 2.200,00 per le scuole medie;
- c) euro 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.

3. Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

## Art. 5

*(Determinazione dell'importo del contributo regionale alla libera scelta educativa)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettere b) e c), della l.r. 10/2003, le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni figlio, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e l'importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la seguente tabella.

Indicatore della situazione reddituale	Percentuale copertura spesa scolastica ammissibile	Contributo massimo erogabile per figlio		
		Scuola elementare	Scuola media	Scuola Superiore
<b>Minore uguale a Euro 7.600,00</b>	<b>75%</b>	1.125,00	1.650,00	1.875,00
<b>Minore uguale a Euro 10.000,00</b>	<b>70%</b>	1.050,00	1.540,00	1.750,00
<b>Minore uguale a Euro 20.000,00</b>	<b>60%</b>	900,00	1.320,00	1.500,00
<b>Minore uguale a Euro 25.000,00</b>	<b>50%</b>	750,00	1.100,00	1.250,00

2. Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

3. In relazione agli oneri amministrativi, il contributo erogabile cumulato per nucleo familiare non può essere inferiore a euro 25,00.

#### Art. 6.

##### *(Monitoraggio dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa)*

1. L'amministrazione regionale attua tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa.

2. Il direttore della competente struttura della Regione Piemonte coordina e verifica periodicamente tale attività avvalendosi di esperti del settore.

#### Art. 7.

##### *(Ulteriori modalità di attuazione)*

1. Le ulteriori modalità di attuazione, compresi i termini e le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa nonché le modalità di informazione e di corresponsione, sono determinate con provvedimento del direttore della competente struttura della Regione Piemonte.

#### Art. 8.

##### *(Abrogazione)*

1. Il regolamento regionale 1° agosto 2003, n. 11/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 ottobre 2005

Mercedes Bresso

*Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 ottobre 2005 (ndr)*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 8/R

**Regolamento regionale recante: “ Nuova proroga dei termini di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004 , n. 16/R”**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R e 21 dicembre 2004, n. 16/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 71-1933 del 28 dicembre 2005;

*emana*

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “ Nuova proroga dei termini di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come da ultimo modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2004 , n. 16/R”.

Art. 1.

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come da ultimo modificato dall’articolo 1 del regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R, le parole: “entro il 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2006”.

Art. 2.

*(Urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 28 dicembre 2005

Mercedes Bresso

*Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2006 (ndr)*

Avviso di rettifica

Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

**Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.**

Nel Regolamento regionale in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.42 del 21 ottobre 2004, parte I, a pagina 36, la corretta numerazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 è da intendersi **"4"** e non **"2"**, come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale del Regolamento.

*Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 novembre 2005 (ndr)*

Avviso di rettifica

Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.

**Regolamento regionale della scuola di protezione civile.**

Nel Regolamento regionale in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.42 del 21 ottobre 2004, parte , a pagina 38, la corretta numerazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 è da intendersi **"4"** e non **"2"**, come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale del Regolamento.

*Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 10 novembre 2005 (ndr)*



## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali


<b>D1</b>	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D1.S1</b>	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
<b>D1.S2</b>	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
<b>D1.S3</b>	Settore Organismi consultivi ed osservatori
<b>D1.S4</b>	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
<b>D2</b>	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
<b>D2.S1</b>	Settore Studi e documentazione legislativi
<b>D2.S2</b>	Settore Commissioni legislative
<b>D2.S3</b>	Settore Assemblea regionale
<b>D3</b>	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
<b>D3.S1</b>	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
<b>D3.S2</b>	Settore Patrimonio e provveditorato
<b>D3.S3</b>	Settore Tecnico e sicurezza
<b>D3.S4</b>	Settore Organizzazione e personale
<b>D4</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D4.S1</b>	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S2</b>	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S3</b>	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S4</b>	Settore Documentazione
<b>DG</b>	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
<b>5</b>	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
<b>5.1</b>	Settore Autonomie locali
<b>5.2</b>	Settore Polizia locale
<b>5.3</b>	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.8</b>	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.9</b>	Settore Protocollo ed archivio generali
<b>6</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
<b>6.1</b>	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
<b>6.2</b>	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
<b>6.3</b>	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
<b>6.4</b>	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
<b>7</b>	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
<b>7.1</b>	Settore Organizzazione
<b>7.2</b>	Settore Formazione del personale
<b>7.3</b>	Settore Sistemi informativi ed informatica
<b>7.4</b>	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
<b>7.5</b>	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
<b>7.6</b>	Settore Servizi generali operativi
<b>8</b>	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
<b>8.1</b>	Settore Programmazione regionale
<b>8.2</b>	Settore Statistico regionale
<b>8.3</b>	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
<b>8.4</b>	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
<b>8.5</b>	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
<b>9</b>	Direzione BILANCI E FINANZE
<b>9.1</b>	Settore Bilanci
<b>9.2</b>	Settore Ragioneria
<b>9.3</b>	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
<b>9.4</b>	Settore Fiscalità passiva
<b>9.5</b>	Settore Controllo gestioni delegate

- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali
- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato

- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI



## La Bandiera Olimpica

In occasione dei Giochi Invernali di Torino 2006,  
sventola in Piemonte la Bandiera Olimpica,  
il simbolo mondiale dello sport,  
cinque cerchi colorati su fondo bianco,  
per esprimere i valori fondamentali di fratellanza,  
di solidarietà e di unione fra i popoli.



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

### *Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

### *Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.